



MEDIA E PROCESSO PENALE

Presunzione di innocenza o certezza di colpevolezza?



ASSOCIAZIONE ANTIGONE

ASSOCIAZIONE ANTIGONE

Dal 1991 l'associazione Antigone svolge attività di promozione e tutela dei diritti delle persone private della libertà. Da molti anni effettua ricerche sui temi della pena e delle garanzie nel sistema processuale e penitenziario.

Antigone cura la predisposizione di proposte di legge, assicura consulenza e, laddove necessario, anche tutela legale, ai detenuti su questioni attinenti l'esecuzione della pena.

MEDIA E PROCESSO PENALE

**Presunzione di innocenza o
certezza di colpevolezza?**

Di

Lorenzo Iorianni

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
L’OMICIDIO DI PAMELA MASTROPIETRO	9
1. FATTI CHIAVE DEL CASO	9
2. LEGGI APPLICABILI	9
3. PROCEDIMENTO PENALE	10
4. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	11
4.1 <i>Panoramica normativa riguardo al segreto investigativo e alla comunicazione</i> .	11
4.2 <i>La comunicazione nel caso Mastropietro</i>	13
5. COPERTURA DA PARTE DEI MEDIA.....	14
5.1 <i>Accenni normativi riguardo la cronaca giornalistica</i>	14
5.2 <i>Il ruolo dei media nel caso Mastropietro</i>	15
6. REAZIONE PUBBLICA AL CASO	19
L’OMICIDIO DI ANTONINO BARBARO	22
1. FATTI CHIAVE DEL CASO	22
2. LEGGI APPLICABILI	22
3. PROCEDIMENTO PENALE	22
4. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	23
5. COPERTURA DA PARTE DEI MEDIA.....	23
6. REAZIONE PUBBLICA AL CASO	28
CONCLUSIONI	30
APPENDICE: LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NELLE RETATE	33
1. L’ARRESTO	34
2. COMUNICATI E CONFERENZE STAMPA	36
3. CONCLUSIONI.....	39

“Lo condusse al posto di polizia più vicino: che non era però tanto vicino, sicché alla folla che andava formandosi dietro – un corteo prima di arrivare a destinazione – più volte fu costretto a dichiarare che si trattava di un *presunto* figlio dell’ottantanove; mai dimenticando, secondo diritto, il presunto: che come ognuno sa è invece sinonimo, nel corrente linguaggio giornalistico, di *colpevolezza certa*”

LEONARDO SCIASCIA, *Il cavaliere e la morte*

Introduzione

Trattare il tema del rapporto sussistente tra informazione e giustizia implica l’irrompere in una dimensione dilemmatica, poiché significa affrontare un problema che offre un’alternativa fra alcune possibili soluzioni, nessuna delle quali è da ritenersi interamente accettabile. Ci si deve immergere in una logica del conflitto; conflitto tra diritti e interessi di pari rango: il diritto di cronaca (sottoinsieme del diritto di manifestare il proprio pensiero), il diritto alla privacy, all’immagine; il precetto del secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza e quello del primo comma dell’articolo 101, ossia “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. E ancora, il diritto all’oblio, i diritti del coinvolto, il diritto alla conoscenza.

Nella dilemmatica contrapposizione tra diritti si innesta anche l’art. 10 della CEDU, che sancisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione” ma come “l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie [...] per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

Come si può vedere, contemperare questi diritti può essere arduo, e arduo compito.

Essendo stati oggetto di autorevoli altri lavori, in questa sede non si vuole trattare, se non per accenni assolutamente non esaustivi, il rapporto sussistente tra media e uffici di procura; al pari di un altro tema che meriterebbe molta attenzione, ossia dell’impatto dei social media su questo precario complesso di diritti.

Il processo, con le sue stringenti procedure tese alla ricerca di un particolare tipo di verità, la verità giudiziaria, si può ritenere sia investito del compito che a memoria d’uomo veniva ricoperto dal rito: la riconduzione del disordine all’ordine.

E non pare eccessivamente azzardata la considerazione secondo cui il sacerdote di questo rito, dapprima identificato nella figura del giudice, sia diventato il giornalista; e che il tempio si sia spostato dal Tribunale al salotto televisivo.

Infatti, è opinione diffusa che il fenomeno denominato “processo mediatico” sia divenuto empiricamente il quarto grado di giudizio dell’ordinamento italiano. E se nei gradi, per così dire ufficiali, l’ordine può essere ristabilito anche tramite una sentenza assolutoria, nel quarto grado il disordine si riduce esclusivamente tramite una sentenza che non può che essere di anticipata condanna.

Il fenomeno della “mediatizzazione” del processo si è sviluppato anche attraverso la proliferazione di materiale video prodotto dalle forze dell’ordine.

Ciò che si è voluto fare in questo report è stato provare a comprendere – utilizzando due casi molto lontani tra di loro – se esistessero dei meccanismi comuni, se emergesse un canovaccio, attorno al quale, pur mutando le battute, rimanevano invariati personaggi e corsi d’azione previsti. In altre parole, ci si è chiesti: come è stato ri-costruito il caso? Quali sono stati gli attori di questa ri-costruzione? I media hanno svolto un qualche ruolo nel corso del procedimento?

Nell’appendice si è ripreso il tema della comunicazione delle forze dell’ordine, chiedendosi come venissero presentate all’opinione pubblica delle particolari azioni di contrasto, le retate. Ciò che in definitiva ci si è chiesti è stato: i diritti delle persone coinvolte sono stati rispettati? Prima di alcune ipotesi di risposta a questi quesiti, appare necessario cercare di delineare la portata del tema. E per fare ciò è ritenuta doverosa una breve premessa, in senso lato, sociologica.

Citando un passo scritto da Francesco Petrelli nel poderoso “[Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale](#)” dell’Unione delle Camere Penali, questa “forma del tutto nuova e potentissima di canalizzazione dell’interesse sui singoli eventi giudiziari è costituita certamente dalla produzione di una sorta di realtà “parallela”, ovvero di un processo autonomo, frutto di una vera e propria “rappresentazione sociale”, per fare riferimento ad una categoria tratta dalle scienze sociali, nell’ambito delle quali è vero ciò che l’informazione dice essere vero (in quanto prodotto diretto della magistratura) e non ciò che è reale”.

Chi scrive vuole dunque provare a cogliere questo spunto, questa intuizione. E per far ciò, è necessario partire da tre assunti teorici: il primo si può riassumere con la tesi centrale del fondamentale lavoro di Berger e Luckmann, ossia che *la realtà sia una costruzione sociale*; il secondo è compendiato nel notissimo Teorema di Thomas, ovvero “*Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze*”. Il terzo assunto si poggia sui precedenti, è di essi conseguenza. Lo si prende in prestito da Merton che, in un suo famoso scritto del 1948, disvela il funzionamento delle *profezie che si autoavverano*. Egli spiega come la definizione pubblica di una situazione diviene parte integrante della situazione stessa per il solo fatto di essere stata pronunciata, tramutando in reale l’avvenimento presunto, aspettato o predetto. In altre parole, una profezia che si autoavvera è una falsa definizione della situazione che provoca dei comportamenti che tramutano la falsa percezione in vera. Volendo portare un esempio di questo meccanismo, ci si può rifare ad un vecchio adagio dell’America segregazionista, dove per *dimostrare* l’inferiorità razziale degli afroamericani si affermava come essi, dopo essere stati costretti a fare i lustrascarpe, solo i lustrascarpe sapessero fare.

La premessa potrebbe sembrare un fuori tema, ma senza di essa non avrebbe alcuna valenza logica il prosieguo della trattazione. Nell’opinione di chi scrive, utilizzando i termini di Merton, si possono individuare quattro fallacie, quattro definizioni iniziali che non si ritengono vere.

La prima, che rappresenta il sottotesto, è una logica binaria del male o, per dirla con Zimbardo, una sua *essenzializzazione*. Ciò implica la percezione del male come entità, presente o assente; sottintende che esistano buoni e cattivi, e chiaramente i buoni siamo *noi*, e i cattivi sono gli *altri*; indipendentemente da ciò che questi supposti altri facciano realmente.

La seconda è che siano fattori esclusivamente individuali a causare il male o – per usare un termine proprio della psicologia sociale – che si ragioni una logica di *attribuzione disposizionale*, elidendo possibili influenze ambientali, contestuali.

La terza fallacia è che la *verità* possa essere statuita in maniera definitiva in un fortunato caso da un giudice; se un individuo è meno fortunato dal pubblico.

Il quarto errore – e qui si entra nel vivo – deriva da una necessità di stabilire la verità qui ed ora, facendo coincidere, e quindi esaurirsi, il processo intero con l’inizio delle indagini.

Se il male esiste come entità, indivisibile e indiviso; se questa entità è propria di un individuo e da esso deriva; se è possibile definire la verità di un evento; e se questo processo di disvelamento della verità si sublima nelle indagini; allora la conseguenza non può che essere che le indagini preliminari determinano la verità, e quindi definiscono i colpevoli, l’*altro* cattivo.

Se, come si pensa avvenga, buona parte del pubblico abbraccia questa falsa definizione della situazione e, in conseguenza la definisce come verità effettuale, allora gli effetti di questa realtà sulle persone coinvolte non possono che essere deleteri.

Questo circolo vizioso dell’erronea definizione della realtà, della verità può essere intravisto nel “processo mediatico”.

È dapprima opportuno sottolineare come, nel corso della storia dell’Italia unitaria, non sempre il focus principale della cronaca giudiziaria sia stato sulle indagini preliminari. Almeno per un secolo, la cronaca giudiziaria seguiva i dibattimenti, visti come il luogo dove si giocava la vera partita; le indagini preliminari erano invece seguite dalla cronaca nera. Dal punto di vista della comunicazione pubblica degli organi di polizia, si possono vedere i primi segni di un uso mediatico delle investigazioni dagli anni ‘70, sublimati nel motto “far bene e farlo sapere”. Si può affermare come indicativamente dai cd. “Anni di piombo” in poi l’attenzione dei media si sposta, seguendo le modalità comunicativa di magistratura e organi di polizia, verso le indagini preliminari.

Per spostare il tema nella contemporaneità, è utile avvalersi di qualche numero proveniente dal già citato Libro bianco.

Nel loro studio, le Camere Penali rilevano come il 40% dei titoli degli articoli analizzati presentano titoli di impronta colpevolista, ossia danno per certa la colpevolezza dell’indagato; nel 49% dei casi il titolo non prende aprioristicamente partito; nel 4% dei casi si critica l’impianto accusatorio. Più di tre articoli su quattro riportano fatti che non sono stati né accertati in via definitiva né ammessi dall’indagato.

Riguardo le fasi del procedimento, quasi sette articoli su dieci riferiscono notizie che riguardano le indagini; il 13% informa sulla fase pubblica del dibattimento; solamente l’11% riporta l’esito del processo e il contenuto della sentenza.

Rispetto alle fonti, la più citata è l’accusa: l’ufficio del PM è la fonte di un articolo su tre, il 28% la Polizia Giudiziaria. Solamente il 7% riporta notizie di fonte difensiva; spazio che si riduce al 2,6% nel momento in cui la fonte è esclusivamente la difesa.

Discorso a parte meritano il 30% di articoli che utilizzano come fonti gli atti processuali. Prendendo in prestito considerazioni di Massimo Bordin: “lo svolgimento di processi complessi impone al PM la presentazione di un quadro di riferimento, un contesto che determina l’azione, con il rischio di una deriva Balzachiana, da teatro del reale; i giudizi rischiano di diventare di carattere non solo tecnico, ma morale”.

È presente un elemento di rischio nell'affidarsi a documenti processuali per la definizione della verità, non giudiziaria ma giornalistica, finanche storica: le *precomprensioni dei giudici*. Esse sono definibili come presupposizioni, e sono dettate dal fatto che il giudice è da considerarsi come persona immersa in un tempo, in una società e con dei valori specifici.

Ma anche ammettendo che la mente del magistrato riesca in questa astrazione, un altro rischio si presenta: in nome del principio estremamente garantistico proprio dell'informazione di garanzia – che nel momento in cui viene recapitata deve presentare l'”indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto” – si scivola in un dramma: il giorno dopo tutto ciò va sui giornali, passa da una bocca all'altra; imperiose richieste di dimissioni emergono, parte la gogna mediatica: il danno è fatto, la reputazione compromessa. È ragionevole rilevare come il pericolo non nasca dalla natura garantistica dell'informazione di garanzia, quanto da fatto che essa talvolta si trovi nella disponibilità dei media.

Non è operazione complessa il tracciare le origini di questo fenomeno, della distorsione di questo istituto: la stagione di Tangentopoli, le Mani Pulite degli uffici di procura e dei giornali. Nel solco di questa particolare *Comédie humaine* si può altresì collocare la raccolta, e dunque la pubblicazione, di stralci di intercettazioni che non hanno alcun rilievo penale, ma che divengono funzionali a questa voluta ricostruzione del contesto.

In definitiva, tornando al contenuto degli articoli, si nota come esista un chiaro sbilanciamento nella presentazione dei fatti, dacché otto articoli su dieci non presentano alcuno spazio per le argomentazioni della difesa.

È indubbio che i giornali scrivano ciò che si aspettano che i propri lettori vogliano leggere, e le televisioni trasmettano ciò che credono che il proprio pubblico voglia guardare. Il sangue, il delitto, l'emotività del delitto, è dunque un argomento voluto, cercato.

Si è parlato in questo caso di un particolare modo di fare informazione; se riferito alla televisione può essere riassunto nell'espressione “[TV del dolore](#)”, con caratteristiche ricorrenti e aree di criticità.

La formulazione delle notizie relative a fatti giudiziari da parte dei media avviene sovente attraverso l'imposizione sistematica di un “frame”, una cornice attraverso la quale leggere e interpretare i fatti in vista della valutazione e della decisione. Spesso si verifica una “focalizzazione rigida” su un sospetto, che causa un'enfasi ingiustificata verso indizi di colpevolezza, non considerandone alcuni che porterebbero ad una nuova definizione della situazione.

Si può dunque partire da un assunto che può difficilmente essere smentito: il processo mediatico implica una sovraesposizione degli atti d'indagine, considerate alla stregua di sentenze, probanti la responsabilità penale degli indagati. È necessario ricordare come il codice di procedura penale vigente sia caratterizzato da una inequivoca scelta epistemologica di fondo: il baricentro del procedimento penale deve essere il dibattimento, dove di regola si devono formare le prove per decidere sulla responsabilità dell'imputato. Ma nel processo mediatico, il contraddittorio è tendenzialmente negato.

In un siffatto sistema, non dovrebbe stupire che le assoluzioni, nel momento in cui contravvengono alla definizione condivisa della realtà, generino sconcerto, sfiducia in una parte della magistratura, vengano vissute come una sconfitta dello Stato, un fallimento della Giustizia.

Emerge dunque un altro grande tema, ossia quello della cd. *verginità cognitiva del giudice*, o anche il non condizionamento della giurisdizione. Si può ragionevolmente affermare che essa

sia quantomeno compressa, se non completamente compromessa. Non si comprende come un individuo possa intraprendere un percorso logico-deduttivo imparziale, che per essere equo dovrebbe essere privo di preconcetti, nel momento in cui il caso di cui si trova a decidere sia stato oggetto di azione propagandistica da parte dei vari media, o sia già sottoposto a pressioni da parte dell'opinione pubblica verso l'adesione alle tesi dell'accusa.

Lo stesso meccanismo che paragona l'assoluzione ad una sconfitta può altresì essere intravisto nell'applicazione di misure cautelari. In virtù della possibilità per un magistrato di essere sommerso da aspre critiche dei media e dell'opinione pubblica, per salvaguardarsi da esse, potrebbe crearsi nel giudice un atteggiamento teso ad una maggiore applicazione della detenzione cautelare.

Un'ulteriore considerazione è obbligata: sussiste una notevole differenza tra pubblicità, per così dire *diretta*, di un processo e una pubblicità *mediata*. Un comune cittadino che decide di assistere ad un processo, solitamente ad un dibattimento, ha completa libertà di scelta sulla fase su cui prestare maggior attenzione, su quale testimonianza, su quale imputato o attore del processo in senso lato. Può notare le inflessioni, le espressioni facciali, le esitazioni, i dubbi, i sussulti. Può notare il disappunto, il sollievo, la tensione. In ogni caso, sarà protagonista esso stesso di una definizione della realtà, avrà visto con i propri occhi, sarà in grado di maturare una autonoma convinzione. Ciò non può accadere nel caso in cui un individuo assista, o per meglio dire segua, un processo tramite i mezzi di informazione. Infatti, prima di giungere alla pubblicazione, è già avvenuta una cernita delle informazioni ritenute rilevanti e da parte degli operatori della giustizia e da parte del giornalista che in ultima istanza scrive il pezzo. Riportando parole di Giostra, presenti nel già citato Libro bianco, "La pubblicità mediata è uno specchio che riflette un'immagine distorta della realtà", ed è interattiva, ossia "la giustizia senza la sua rappresentazione mediatica sarebbe diversa".

Volendo adottare la nota definizione di Easton del Sistema politico, formata di input verso i legislatori, elaborazione delle richieste da parte del sistema stesso (la *scatola nera*), seguiti da output ossia politiche pubbliche e feedback, ossia reazioni della società; in tale prospettiva, sempre secondo l'opinione di Giostra si può vedere come "la collettività attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento disegna il modello di giustizia penale, i giudici applicano le norme in cui questo si traduce, la collettività osserva come si rende giustizia in suo nome e, se non si riconosce in alcune norme di carattere sostanziale o processuale, si attiva politicamente affinché i propri rappresentanti le cambino nel senso auspicato. Se i mezzi di comunicazione di massa, attraverso una cronaca nera sensazionalistica ed allarmistica, prima, ed una cronaca giudiziaria approssimativa ed orientata, poi, offrono una visione deformata del fenomeno criminale e del modo di rendere giustizia, la collettività finirà per sollecitare scelte di politica criminale e di politica processuale in base al "percepito" e non alla realtà".

Una definizione della realtà dettata da una "cronaca nera sensazionalistica ed allarmistica" e una "cronaca giudiziaria approssimativa ed orientata" genera, appunto, conseguenze reali; in primo luogo, una domanda di policy in tal senso.

È avvenuto qualcosa di simile nei nostri casi studio?

I due casi sono estremamente diversi, per copertura mediatica e per esito processuale. Ma entrambi condensano alcuni dei vizi del processo penale mediatico, il cui principale è il mancato rispetto della presunzione di innocenza. A tal proposito, secondo la Corte europea il rispetto della presunzione d'innocenza nel singolo caso concreto prescinde dall'esito della

vicenda processuale: la condanna della persona non può eliminare il suo originario diritto a non essere presentata come colpevole prima di essa.

L'omicidio di Pamela Mastropietro

1. Fatti chiave del caso

Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2018 venne segnalato alla locale compagnia dei carabinieri la presenza di due valigie abbandonate in un fossato lungo una strada collegante le località Casette Verdini e Pollenza, vicino Macerata. La mattina successiva le forze dell'ordine scoprirono il contenuto di esse: il corpo mutilato della diciottenne Pamela Mastropietro (da qui in poi PM). La ragazza si era da poco allontanata dalla comunità di recupero per tossicodipendenti in cui era inserita. Le telecamere di una farmacia della zona la ripresero mentre veniva seguita da un uomo.

La sera del 31 gennaio viene fermato dai carabinieri locali Innocent Oseghale (da qui in poi IO), di nazionalità nigeriana con regolare (ma scaduto) permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio di droga.

Questa la ricostruzione della serata secondo processo: Pamela chiese a Oseghale dell'eroina, che lui sostenne di non avere ma di poterla reperire. Chiamò un connazionale, Desmond Lucky (da qui in poi DL), che la procurò. Si avviarono verso il domicilio di Oseghale, fermandosi nella suddetta farmacia per comprare una siringa. Dopo essersi iniettata l'eroina, venne approcciata sessualmente da Lucky, che respinse. Venne colpita da uno schiaffo, e svenne. Lucky se ne andò, lasciandola con Oseghale. Egli provò a rianimarla con dell'acqua e, dopo che rinvenne, la stuprò. In seguito allo stupro, PM volle allontanarsi e tornare a casa propria. Ebbe una colluttazione con IO, che la colpì almeno due volte con un'arma da taglio. In seguito, iniziò lo smembramento del cadavere, che si concluse con il lavaggio delle parti del corpo con una soluzione a base di cloro, per rimuovere le tracce. Chiuse poi il cadavere nei trolley di proprietà della vittima e li abbandonò lungo la strada.

2. Leggi applicabili

IO viene condannato all'ergastolo per:

- Omicidio volontario (art.575 CP) con aggravante di violenza sessuale.
- Vilipendio di cadavere (art. 410 CP): chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni;
- Occultamento di cadavere (art. 412 CP): chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Per lo stesso fatto sono stati indagati anche DL e Lucky Awelima (da qui in poi LA), in seguito prosciolti dall'accusa di concorso nei reati suindicati ma condannati per:

- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

3. Procedimento penale

Attorno alle 19 del 31 gennaio, in seguito alle indagini avviate dai militari del Comando provinciale dei carabinieri di Macerata e del R.O.S. (Raggruppamento operativo speciale), sotto la guida del sostituto procuratore Stefania Ciccio, IO viene bloccato sulle scale del palazzo in cui risiede, in via Spalato. Viene portato in commissariato, e interrogato la stessa notte, in presenza del suo legale e di un interprete e poi dichiarato in stato di fermo. Due giorni dopo, il 3 febbraio, il gip di Macerata Giovanni Manzoni convalida l'arresto e dispone la custodia cautelare in carcere; dapprima pare che IO sia accusato di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. A quella data, l'autopsia non aveva ancora chiarito le cause della morte di PM. In seguito, il 6 febbraio, si apprende che la convalida dell'arresto esclude l'imputazione per omicidio. Da subito il caso acquisisce ampia risonanza mediatica; il 10 febbraio il Procuratore capo di Macerata Giovanni Giorgio comunica alla stampa di ritenere "l'indagine conclusa", in seguito ai fermi di DL e LA, ipotizzando i reati di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere e concorso in spaccio di stupefacenti. Il [giorno](#) seguente, lo stesso procuratore afferma in una nota come le indagini "non possono ritenersi affatto concluse" e come la Procura di Macerata non intenda "seguire o acconsentire di fatto a procedure di giustizia sommaria". Il 14 febbraio, lo stesso GIP Giovanni Manzoni convalida l'arresto di DL e LA. Il 12 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Ancona respinge l'istanza di scarcerazione per DL e LA. Il 23 aprile IO riceve una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, per fatti slegati dall'omicidio di PM. Il 4 maggio la procura chiede e ottiene dal gip una nuova misura cautelare in carcere per omicidio. Il GIP esclude però l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'accusa di stupro. Il [primo](#) giugno i legali di DL e LA fanno istanza alla Procura di Macerata per il giudizio immediato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, stralciando così il processo per l'omicidio di PM. Il 6 giugno il Tribunale del Riesame respinge il ricorso della Procura di Macerata che chiedeva la custodia in carcere per IO anche per l'accusa di violenza sessuale. Negli stessi [giorni](#) il GIP di Macerata Giovanni Manzoni revoca la custodia in carcere per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere a carico di LA e DL. Il 12 giugno 2018 la Procura chiude le indagini nei confronti di IO. Gli vengono contestati i reati di: omicidio volontario aggravato in quanto commesso nell'ambito una violenza sessuale, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e violenza sessuale ai danni di una persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica. Il 31 luglio, nel corso di un interrogatorio in carcere, IO confessa di aver fatto a pezzi il corpo di PM, ma non di averla uccisa. Il 18 settembre un collaboratore di giustizia, già compagno di cella di IO, lo accusa di avergli confessato la commissione dell'omicidio; IO smentisce. Il 26 settembre i tre vengono rinviati a giudizio per detenzione e spaccio di stupefacenti dal GUP del Tribunale di Macerata Andrea Bonifazi. Il 17 ottobre DL e LA vengono condannati per spaccio, rispettivamente a 6 e a 8 anni di carcere; per il processo PM, IO rimane l'unico imputato. Lo [stesso](#) giorno il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio deposita la richiesta di rinvio a giudizio per IO. Il 26 novembre si svolge l'udienza preliminare a carico di IO davanti al GUP Claudio Bonifazi; gli avvocati dell'imputato chiedono il processo con rito abbreviato, che non viene accolto. Il 13 febbraio 2019 si svolge la prima udienza a carico di IO davanti alla Corte d'Assise a Macerata. Il comune di Macerata si costituisce parte civile. [L'otto](#) maggio, la Procura di Macerata chiede alla Corte d'assise di Macerata la condanna all'ergastolo per IO. Oltre all'ergastolo, il

procuratore Giovanni Giorgio sollecitata un aggravamento di pena di nove anni e tre mesi per il depezzamento e l'occultamento del cadavere, l'applicazione dell'isolamento diurno per 18 mesi e l'espulsione dal territorio nazionale dopo l'espiazione della pena. La [difesa](#) sostiene l'innocenza di IO per i reati di omicidio e violenza sessuale, richiedendo l'assoluzione. Chiede di applicare il minimo della pena per vilipendio e occultamento di cadavere, che assorbe il reato di distruzione di cadavere. Evidenzia anche l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, su cui si fonda parte del teorema accusatorio della Procura. Il [29](#) maggio 2019 la Corte di Assise di Macerata emette sentenza di ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi per IO, condannandolo per omicidio e occultamento di cadavere - mentre la violenza sessuale è assorbita dalle aggravanti. Il [16](#) settembre 2020 inizia il processo d'appello. Il [14](#) ottobre 2020 il procuratore generale di Ancona Sergio Sottani richiede la conferma della condanna all'ergastolo con isolamento diurno, senza attenuanti per IO. La difesa continua a sostenere l'innocenza di IO per l'accusa di omicidio. Il [16](#) ottobre 2020 la Corte d'assise d'appello di Ancona conferma la condanna all'ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi per IO. Le accuse rimangono di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere.

4. Comunicazione istituzionale

4.1 Panoramica normativa riguardo al segreto investigativo e alla comunicazione

Si può affermare che il diritto di cronaca giudiziaria nell'ordinamento italiano abbia un doppio ancoraggio costituzionale: all'art. 21 e all'art. 101. Il primo garantisce la libertà di stampa e di pensiero, mentre il secondo sancisce che la giustizia italiana è amministrata in nome del popolo.

Dal loro combinato disposto si desume che la società nel suo complesso abbia il diritto di essere informata sia dalle modalità con cui si amministra la giustizia che dei fatti che potrebbero turbare il quieto proseguo della vita comunitaria.

Questo diritto è soggetto però ad un contrasto: tra esso e il postulato del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione. Esso recita: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Data questa contrapposizione di interessi costituzionalmente garantiti, un contemperamento appare doveroso e necessario. Si sono così individuati dei limiti precisi alla pubblicità degli atti penali e, in conseguenza, al diritto di cronaca giudiziaria.

Due norme in particolare stabiliscono precise disposizioni circa il regime di segretezza degli atti penali: l'articolo 114 e l'articolo 329 del Codice di procedura penale.

L'articolo 329 c.p.p. dispone che "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Esistono alcune deroghe, sia riguardo la pubblicazione di atti secretati sia concernenti la secretazione di atti pubblici.

L'art. 114 c.p.p. stabilisce il divieto di "pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo

del loro contenuto”; il secondo comma allarga la fattispecie includendo, per ciò che riguarda la pubblicabilità dell’atto in sé anche gli atti non più coperti da segreto, sino al termine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. Non è però vietata la divulgazione dei contenuti in forma di riassuntiva. Il terzo, quarto quinto comma elencano i casi in cui il segreto permane durante il dibattimento. Il sesto comma vieta “la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni”. Il comma 6-bis stabilisce il divieto di “pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica”. Il settimo comma consente in ogni caso la pubblicazione di atti non coperti da segreto.

L’art. 684 c.p. sanziona le violazioni degli articoli summenzionati, stabilendo che “chiunque pubblica [rivolgendosi ad un numero indeterminato di persone, *ndr*], in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258”. A tale sanzione si aggiunge la possibilità di una sanzione disciplinare da parte titolare del potere disciplinare nei confronti della figura professionale coinvolta (art. 115 c.p.p.).

Le norme in materia hanno una triplice ratio: in fase preliminare e dal lato degli inquirenti il legislatore vuole garantire il segreto investigativo, e aspira a evitare che “fughe di notizie” pregiudichino il buon andamento delle investigazioni. Dal lato dell’indagato, il legislatore vuole garantire il diritto alla privacy dell’individuo, inteso come il diritto di esso a controllare le proprie informazioni personali proiettate verso l’esterno. Nel corso del dibattimento, il legislatore tende a salvaguardare la serenità del giudicante, scevro il più possibile da condizionamenti esterni, così da consentire il pieno operare del principio del contraddittorio tra parti poste in posizione di tendenziale parità.

Il segreto investigativo decade nel momento in cui il pubblico ministero notifica l’accusa. Si afferma dunque che dal momento in cui l’indagato viene a conoscenza del procedimento a proprio carico, l’atto non è più segreto e può essere divulgato ai cittadini.

Non comporta violazione la pubblicazione di informazioni di garanzia, verbali di interrogatorio e ordinanze di perquisizione nel momento in cui l’indagato ne è a conoscenza. Violazioni si possono riscontrare però nella fase precedente, ossia quella strettamente investigativa, specialmente rispetto a casi che suscitano notevole interesse pubblico. In questo stadio viene sovente – e indebitamente - dato molto spazio da parte dei media a informazioni ancora coperte da segreto.

L’ordinamento vigente opera una distinzione tra atto in quanto tale e contenuto dello stesso: infatti, da una parte consente la comunicazione dei contenuti in forma riassuntiva, dall’altra riconosce come l’indagine talvolta sia per sua natura percepibile dalla collettività. Non rientrano dunque nel divieto la notizia dello svolgimento di attività procedurali visibili all’esterno e i documenti di origine extraprocessuale, ossia quelli generati in vicende fattuali esterne al processo.

Dati i vari interessi costituzionalmente garantiti in gioco e la sensibilità delle informazioni scaturenti da un’azione penale, il legislatore ha ritenuto di dover formalizzare le modalità comunicative degli uffici giudiziari. Ne è un esempio l’art. 5 del decreto 106 del 2006 che stabilisce come sia “il procuratore capo l’unico titolare dei rapporti con gli organi di informazione, a meno di delega espressa”. Lo scopo che si intende perseguire è quello di porre

un argine alla prassi dei canali preferenziali che si instaurano fra giornali e singoli sostituti. Un fine ulteriore è quello evitare la personalizzazione delle inchieste tramite una comunicazione impersonale, spostando sull'ufficio nel suo complesso la responsabilità di esse. Il tema è stato più volte oggetto di dibattito sia all'interno dell'Associazione nazionale magistrati che del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo ha di recente indicato delle linee guida rispetto alla comunicazione, raccomandando la predisposizione di uffici stampa da parte di Tribunali e Procure, e consigliando di perseguire l'obiettività nell'informazione, l'imparzialità (in particolare quando si riferisce alla stampa il contenuto di un'accusa), l'equilibrio e la misura.

4.2 La comunicazione nel caso Mastropietro

Diverse fra le norme appena esposte sono state violate nel caso qui in esame. In seguito all'omicidio, non sono stati diramati comunicati ufficiali da parte di nessuna forza dell'ordine. Nonostante ciò, il giorno precedente al riconoscimento del cadavere da parte della famiglia, che doveva avvenire in data primo febbraio, erano già presenti sulla stampa notizie che collegavano il corpo ritrovato a Pamela Mastropietro.

In data primo febbraio, a 24 ore dal fermo di IO, sui [social](#) dell'arma dei Carabinieri compare il messaggio: “#1 febbraio, il Comando Provinciale #Carabinieri di #Macerata e il #ROS sono riusciti, raccogliendo testimonianze e immagini video, a individuare l'ultima persona con cui aveva avuto contatti la diciottenne Pamela #Mastropietro, scomparsa il 29 gennaio scorso”.

La notizia viene data dunque in maniera asettica, imparziale e rispettando i diritti dell'imputato.

Una [conferenza](#) stampa si tiene il 3 maggio 2018, quale partecipano il procuratore capo di Macerata, Giovanni [Giorgio](#), il comandante provinciale dei carabinieri, Michele Roberti, e il comandante del reparto operativo dell'Arma, Walter Fava.

La stanza si presenta in maniera asettica, non vengono proiettate immagini degli indagati. Rispettando il dettato normativo, a condurre la conferenza è esclusivamente il procuratore capo Giorgio; egli usa consistentemente il condizionale nell'assegnare dei comportamenti ai soggetti indagati, rispettando la presunzione di innocenza.

Solo in due occasioni appella un indagato con qualificazioni etniche, nello specifico: “questo nigeriano”. Dopo una panoramica delle indagini svolte sino a quel momento, riconosce e stigmatizza il fatto che ci siano state fughe di notizia verso la stampa, asserendo come si fossero trasmesse informazioni sino ad allora nemmeno in suo possesso. Il procuratore afferma di riservarsi la possibilità di “chiedere spiegazioni a chi di dovere”.

Dopo aver riconosciuto come fisiologica una divergenza di visioni con il GIP, etichetta l'abitazione di IO come “porto di mare”, ossia un luogo di transito di più soggetti, affermando ancora l'appartenenza di essi alla comunità nigeriana, che si sarebbero in seguito ai fatti allontanati da Macerata. Il procuratore non ne indica comunque i nomi. Conclude la conferenza stampa con queste parole: “all'esito di queste attività trarremo le conclusioni definitive. Non siamo alla ricerca di capri espiatori, non intendiamo perseguire qualcuno solo perché nero o nigeriano. Richiederemo il rinvio a giudizio solo per le persone che riterremo obiettivamente coinvolte nell'omicidio e in quello che è stato fatto dopo sul corpo di Pamela”.

Il [Ministro](#) della Giustizia dell'epoca, Andrea Orlando, nei giorni successivi agli avvenimenti, ha visitato il presidente del Tribunale e il procuratore Giovanni Giorgio: ufficialmente "un

segno di solidarietà", con l'invito a "lasciar lavorare i magistrati". La stampa congettura anche che la visita contenesse un tentativo di arginare le indiscrezioni sulle indagini, spesso con particolari scabrosi "che offendono la pietà".

Complessivamente, i toni usati ufficialmente da parte di forze dell'ordine e magistratura riflettono, in notevole misura, un clima di rispetto verso i diritti delle persone indagate.

5. Copertura da parte dei media

5.1 Accenni normativi riguardo la cronaca giornalistica

Come predetto, il diritto di cronaca giornalistica, al pari della comunicazione degli uffici giudiziari, deve tenere in considerazione plurimi interessi. In particolare, il diritto alla riservatezza si pone come spartiacque tra l'interesse pubblico a conoscere e l'interesse dei singoli a non vedere divulgati fatti e vicende personali che terzi non abbiano interesse a conoscere.

Invece, la presunzione d'innocenza vale soprattutto a disciplinare la forma – ossia i modi – dell'informazione sui procedimenti penali in corso, più che non a limitarne l'oggetto. In questo senso, quando si discute di un'informazione lesiva della presunzione d'innocenza, il tema non è quello delle fughe di notizie, ma è soprattutto quello del linguaggio, delle modalità espositive, dei toni utilizzati. Si parla, cioè, essenzialmente di forma, ma di una forma che è sostanza. La sostanza di un diritto fondamentale: il diritto a non essere presentati come colpevoli anzitempo.

Non tutti i casi di comunicazione di notizie riguardanti atti giudiziari sono passibili di sanzione. Infatti, la Corte di Cassazione (sentenza 5259/84) ha sentenziato che “perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta”.

Il limite della continenza espositiva viene inteso non in senso formale, ma sostanziale: nel non andare oltre quanto sia strettamente necessario – cioè essenziale - all'appagamento del pubblico interesse.

Una garanzia a protezione dell'attività giornalistica è data dall'art. 51 del Codice penale, che esclude la punibilità laddove si sia legittimamente esercitato un proprio diritto. Si tratta di una scriminante che agisce anche in caso di lesione dell'onore di persone terze, laddove siano rispettati i suindicati principi. A decidere sulla sua validità è il giudice di merito

Oltre alla normativa primaria in tema, l'Ordine dei giornalisti ha elaborato un proprio codice deontologico. Tra gli obblighi che vengono individuati in capo ai giornalisti, il primo articolo cita l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. A tal proposito, l'art. 9 prescrive il dovere di rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati eventuali errori commessi, mediante pubblicazioni posteriori. Tale principio impone all'autore dell'articolo di produrre un nuovo testo in cui venga riparato l'eventuale errore, in accordo con il direttore di testata, sul quale grava un onere di controllo.

L'art. 8 del “Testo unico dei doveri del giornalista” pone in rilievo alcuni aspetti della cronaca giudiziaria: il giornalista è tenuto a rispettare sempre e comunque la presunzione d'innocenza dell'imputato; in caso di assoluzione e proscioglimento è tenuto a darne notizia con adeguato rilievo, correggendo e rettificando quanto eventualmente scritto ex ante, con particolare attenzione alle testate online. Si deve inoltre prestare “la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale”.

Il testo richiama altresì alla necessità di distinguere in maniera chiara fatti e ipotesi, realtà e commento giornalistico e differenziare le varie fasi del procedimento penale. Non si devono dunque presentare ipotesi accusatorie come ipotetiche sentenze.

Il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica prevede all'art.8 l'obbligo per il giornalista, fatta salva l'essenzialità dell'informazione, di non fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, oltre che di non soffermarsi su dettagli di violenza, a meno che se ne ravvisi la rilevanza sociale.

Sono previste alcune forme (dall'avvertimento alla radiazione) di sanzione disciplinare, comminate dall'Ordine dei giornalisti, per coloro che vengono meno alle disposizioni.

La legge 47/1948, all'articolo 15 tratta di “Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante”. Esso dispone all'applicazione delle pene previste all'art. 528 del c.p. nel caso di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Sebbene si riconosca come la formulazione del testo imponga limiti laschi, si è voluta riportare questa norma data la rilevanza che assume nel caso che si andrà a trattare in seguito.

5.2 Il ruolo dei media nel caso Mastropietro

Il caso, vista l'efferatezza del delitto, la natura sensibile dei reati e la presenza – nel ruolo di designato carnefice – di un uomo appartenente ad un gruppo marginalizzato, ha avuto un'amplissima copertura mediatica. Per lungo tempo i giornali si sono occupati del caso, talvolta fomentando sentimenti xenofobi. Si è dato spazio alle più svariate teorie: dall'appartenenza di Oseghale a culti animisti dediti a riti voodoo sino alla concretizzazione degli stessi tramite il cibarsi di Oseghale con il cuore di PM.

Ciò ha generato un'attenzione quotidiana e serrata del pubblico verso il caso, in un chiaro esempio di creazione di *panico morale*.

Questo fenomeno psico-sociale è collegato sia alla disseminazione di indignazione morale dovuta al sensazionalismo giornalistico sia ad uno scopo di manipolazione del consenso da parte dei politici, invocando consequenzialmente misure di ordine pubblico più stringenti.

Con l'espressione panico morale si vuole intendere una condizione o evento in cui una persona o un gruppo di persone finisce per essere indicato come una minaccia ai valori della società e ai suoi interessi¹.

La copertura del caso da parte dei media è stata pressoché totale, nel senso più pieno del termine.

¹ Si veda S. Cohen, *Folks Devils and Moral Panic*, 1972. Routledge.

La sera stessa del ritrovamento del corpo va in onda sulla tv di Stato un programma molto seguito (“Chi l’ha visto?”) sul caso. Il già citato studio sulla cd. “TV del dolore” lo include nella sua analisi, delineandone le caratteristiche principali: “Il dolore è un ingrediente primario, la trasmissione presenta un procedere ambivalente: da un lato, una ricerca consapevole e non di rado morbosa dello spettacolo del dolore, dall’altro una strategia di contenimento degli eccessi drammatici. La ricerca del morboso e del dettaglio estremo è uno dei punti decisamente deboli del programma”. Ancora, il programma si avvale di una “ricerca costante della voce dei parenti o amici delle vittime”. Si nota come lo “spettacolo è tangibile prima di tutto nella cornice e nelle forme della narrazione. Le anteprime, che annunciano i casi principali della puntata [...] sono spesso magistrali nel creare attesa e hanno molte caratteristiche del trailer cinematografico. In alcuni servizi si osserva una costruzione che prende a prestito gli stilemi delle serie televisive”

Si vuole sottolineare nuovamente come il corpo, sebbene non ancora riconosciuto dalla famiglia, venisse dai giornali già ricondotto a PM, sino a quel momento ancora data per dispersa. Le prime agenzie stampa uscirono qualche ora prima della messa in onda del programma. Il programma che, come detto, storicamente coinvolge la popolazione del luogo dell’evento in una ricostruzione dei fatti accoglie prontamente la testimonianza della farmacista: ella riconosce PM e IO, definendo quest’ultimo come un “uomo di colore”. Come detto in precedenza, ciò – facendo parte di una ricostruzione extraprocessuale – non è sottoposto a segreto investigativo, quindi non si riscontra nessun illecito nella pubblicazione o, in questo caso, nella messa in onda.

Si ravvisa però un clima di forte tensione emotiva, esacerbato dalla presenza dei familiari di PM nello studio televisivo. Nel corso della trasmissione si susseguono inviati sui luoghi d’interesse, nello specifico il fossato in cui sono state ritrovate le valige contenenti il corpo di PM e l’appartamento di IO. Ancora una volta, essendo visibile e percepibile la presenza di forze dell’ordine in quella zona, non rappresenta illecito la trasmissione di immagini. Si potrebbe presupporre una violazione della normativa esclusivamente nel caso in cui fossero state le forze dell’ordine ad avvertire la stampa del luogo della perquisizione o dell’arresto dell’indagato.

In ogni caso, dei cronisti locali si trovano nelle condizioni di raccogliere alcune immagini in anteprima – prontamente trasmesse alla tv nazionale – raffiguranti IO in manette, con i pantaloni slacciati ed abbassati. Esse sono da considerarsi senza dubbio degradanti per IO, raffigurandolo in una manifesta condizione di inferiorità, immediatamente ricoprendolo di un velo di colpevolezza. Si è già menzionato come l’art. 114, comma 6-bis del c.p. decreti l’illiceità della trasmissione di questo tipo di immagini. Suddetto comportamento è stigmatizzato anche dall’articolo 8, comma 3 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, che prescrive che “le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.

Sia la norma giuridica che l’indicazione etica da parte dell’ordine professionale sono sovente prescrizioni vuote, dato il continuo e non sanzionato ricorso a questo genere di pratiche da parte dei media. Si nota una forte discrepanza tra norma e prassi consolidata.

Consuetudine vuole che, nei casi di fotografie di un arresto, l’organo di informazione pubblici la fotografia oscurando lievemente (ingrandendo i pixel) i polsi dell’individuo, in modo tale da non far emergere chiaramente le manette. Esse restano però palesemente riconoscibili. Si

potrebbe affermare che questa pratica denoti una aderenza al più esclusivamente formalistica alla norma.

Nei giorni successivi la notizia è ripresa da tutti i quotidiani nazionali. Il primo febbraio, la testata con la maggiore diffusione nel Paese - e fama di giornale equilibrato - il “Corriere della sera” riporta la notizia in prima pagina con il titolo: “Il mistero della ragazza fatta a pezzi”, sottolineando prontamente come l’uomo fermato sia di origini nigeriane e abbia precedenti penali. Il giorno successivo il titolo diviene definitivo ed etichettante: “Pamela, il pusher accusato di omicidio”, fornendo tutte le generalità di Oseghale. Come già riportato in precedenza, il fermo di IO in quella data non era per omicidio, ma per altri reati. Si riportano anche nella medesima sede ampi stralci di interrogatori dei carabinieri. Si potrebbe riscontrare un illecito nel metodo, ossia nel canale attraverso cui i cronisti ne sarebbero venuti in possesso. L’art. 116 del c.p.p. norma questa fattispecie, prevedendo che “chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio” di copie degli atti, fatta salva l’ipotesi di segreto istruttorio. A decidere sull’interesse legittimo è il magistrato competente. Nella prassi i tempi per il rilascio di questi atti sono lunghi, non in linea con i ritmi frenetici della cronaca. Dunque, si ricorre sovente a canali informali, fondati sulla conoscenza personale, sulla relazione diretta tra cronista e operatore della giustizia.

Uno dei principali quotidiani del centro-destra, “Libero”, noto per le sue opinioni polarizzanti, il primo febbraio dà la notizia a pagina 16 e in questo modo: “Pamela, 18 anni e una vita in fuga. Fatta a pezzi e chiusa in due valige”. Il giorno successivo, data in cui il fermo di IO non era ancora convalidato, il quotidiano cambia linea editoriale e titola in prima pagina: “Il nigeriano che ha fatto a pezzi la ragazza non poteva stare qui”, e prosegue dicendo che IO “è un omicida, molto omicida: ha fatto letteralmente a pezzi la ragazza e ne ha occultato il corpo in due trolley”. Da quel momento, la testata intraprende una crociata contro gli indagati, con titoli di questo calibro: “[Pamela](#) Mastropietro, l'orrore della seconda autopsia: "I nigeriani l'hanno fatta soffrire, poi scuoiata"” oppure “[Pamela](#) Mastropietro, come è stata uccisa. Viaggio nell'orrore africano, una mattanza "fredda e disumana"”.

Data l’emersione periodica e ininterrotta di ipotesi di riti voodoo e di cannibalismo, gli investigatori si produssero in secche smentite. Le congetture, forse suggestive per il lettore, non si placarono, e vennero continuamente riprese, sino alla sentenza. Dati anche gli eventi che seguirono l’accadimento, che verranno esposti successivamente, pare doveroso un richiamo all’articolo 15 della legge 47/1948, inteso a prescrivere sanzioni per gli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Non si è in grado di determinare la genesi di queste supposizioni ma, data la pronta e costante sconfessione di queste tesi da parte degli inquirenti, non si può affermare con ragionevole certezza che il lavoro di cronaca sia stato guidato dai canoni di verità oggettiva e continenza espositiva.

Al fine di meglio comprendere le modalità con cui i media (tradizionali e sul web) dipinsero IO nel periodo intercorso tra il ritrovamento del cadavere di PM (31 gennaio 2018) e la sua condanna in primo grado (29 maggio 2019), si è proceduto alla generazione di una nuvola di parole. Si è presa una corposa selezione di titoli, supponendo che essi fossero rappresentativi dell’impatto che il giornale desiderasse avere presso il proprio pubblico.

Figura 1. Termini maggiormente usati in titoli giornalistici. Periodo 31/1/2018 – 29/5/2019.



Si è depurata la ricerca eliminando nomi propri (Pamela, Oseghale) e i termini comuni (e, da, con ecc.). I risultati evidenziano come si sia posto forte accento sull'efferatezza del crimine, enfatizzando le modalità di commissione dello stesso. Si è anche enormemente congetturato sull'uso del corpo di PM da parte degli indagati: dal farsene il brodo sino a mangiarne il cuore. Molte testate hanno insistito sulla nazionalità dei soggetti, collegando trasversalmente essa al compimento dei presunti “riti voodoo”; colpevolizzandoli, disumanizzandoli, allontanandoli dal consesso civile – in particolare Oseghale - ben prima anche della sentenza di primo grado. Non si può dire che l'operato della cronaca sia stato rispettoso verso i dettami dell'articolo 27 della Costituzione e delle molteplici norme di rango inferiore che sanciscono la non colpevolezza sino a sentenza definitiva.

Come di consueto nella trattazione di casi di questo clamore, i principali quotidiani del Paese si sono impegnati in una ricostruzione puntuale della vita della vittima, intervistando i familiari, i membri della comunità a cui apparteneva, rappresentandone sogni e desideri. Ciò è avvenuto contestualmente ad una disumanizzazione del carnefice, nei termini appena esposti. Complessivamente, buona parte della stampa ha voluto fare di un caso di cronaca, di un omicidio, un esempio, una categorizzazione, una generalizzazione. Si sono dunque scollegate dal solo IO le responsabilità, per riversarle addosso ad una categoria o, come in questo caso, a due categorie socialmente marginali: gli immigrati (nigeriani) e gli spacciatori.

Diviene di per sé autoevidente come, nel momento in cui queste due caratteristiche sono proprie di uno o più indagati per crimini socialmente allarmanti, il colpevole sia preconfezionato; al di là delle effettive (e in seguito accertate) responsabilità personali.


In definitiva, se si è riscontrata una moderazione nel linguaggio e nelle modalità comunicativa degli apparati statali, lo stesso non si può dire per i media.

6. Reazione pubblica al caso

Come sottolineato in precedenza, il caso ha goduto di ampia copertura mediatica e ha avuto un forte impatto sulla società.

Preliminarmente si vogliono riportare i [Google trends](#)² riguardo al caso, paragonato al tema principale del dibattito pubblico, le elezioni politiche che si sarebbero svolte un mese dopo. Anche ad uno sguardo rapido si nota come si siano ricercate molte più volte le query associate all'omicidio di PM, rispetto a quelle riguardanti le elezioni politiche. I dati si riferiscono alle due settimane successive al ritrovamento del corpo. Da ciò si potrebbe ragionevolmente dedurre che la popolazione abbia seguito con molto interesse il caso.

Figura 2. Google Trends. Periodo 31/1/2018 – 14/2/2018.



Questo episodio di cronaca ha provocato, nel complesso societario, due effetti principali: un raid xenofobo e un uso strumentale in campagna elettorale.

Il 3 febbraio 2018, Luca Traini (da qui in avanti LT) a bordo di un'automobile, esplose alcuni colpi di arma da fuoco contro alcuni individui di colore, ferendone 6. Le [cronache](#) riferiscono come, alla vista degli agenti, egli abbia fatto il saluto fascista e sia fuggito a piedi, gettando via alcuni indumenti e mettendosi sulle spalle una bandiera tricolore. Si riporta anche come nei giorni precedenti, quindi immediatamente dopo l'omicidio, fossero stati scritti sulla pagina Facebook della madre di PM "molti i post di odio contro gli immigrati e le persone di colore, alcuni dei quali invocavano la pena di morte". Sebbene all'inizio si ipotizzassero collegamenti tra PM e LT, dovuti anche alle contrastanti dichiarazioni di quest'ultimo, essi sono stati in seguito smentiti dalle forze dell'ordine. LT, nei momenti successivi all'arresto, dichiarò che le sue intenzioni iniziali erano di recarsi in tribunale per uccidere IO, e di aver cambiato idea

² I trends riportano il volume complessivo delle ricerche di query associate all'argomento di input. Assume valore massimo di 100 nella data in cui si rilevano maggiore frequenza di ricerca. La ragione che guida l'utilizzo di questo strumento è riassumibile nel postulato: se un individuo ricerca un argomento sul web, significa che è interessato ad esso.

solo successivamente, decidendo di attuare un attacco con arma da fuoco verso persone di colore [casuali](#).

La notizia è stata riportata da tutte le principali testate internazionali, generando un feroce dibattito interno. Infatti, si è subito riportato come, l'anno precedente, LT fosse stato candidato in un'elezione locale nelle liste dell'allora Lega Nord, principale attore nella politicizzazione del tema dell'immigrazione.

Qui, la prima conseguenza si può legare alla seconda, ovvero l'uso strumentale nel dibattito politico dell'omicidio di PM. Si è connesso ineluttabilmente il caso ad una rappresentazione stereotipata della categoria dell'immigrato: spacciatore, stupratore e omicida. Come si è sottolineato, il tema dell'immigrazione era il principale argomento nel dibattito politico del tempo. In seguito a questo caso, è emerso limpidamente un processo di *securitizzazione* dello stesso, di cui si spiegheranno brevemente le caratteristiche.

La securitizzazione si struttura intorno a tre elementi principali: *l'atto linguistico* (speech act) con il quale ha inizio il processo e attraverso il quale si ha una rappresentazione discorsiva di un problema; *gli attori della securitizzazione*, ossia da chi esegue l'atto linguistico, compiendo la mossa securitaria; *l'audience*, ovvero l'opinione pubblica.

L'obiettivo della securitizzazione è l'adozione (talvolta anche solo la proposta) di misure eccezionali, allontanandosi dalla normale gestione politica dei problemi e superando i vincoli altrimenti esistenti. In questo particolare caso, gli elementi si presentano nella sua completezza.

Il giorno della convalida dell'arresto di IO, [tutto](#) lo spettro politico si esprime in questi termini: Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice "Ora basta! Fuori dall'Italia tutti i clandestini"; Gasparri di Forza Italia chiede una "pena esemplare". Ma è soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini ad alzare i toni, parlando di "un'altra morte di Stato" e della sinistra con "le mani sporche di sangue", invocando "espulsioni, espulsioni, controlli e ancora espulsioni! La Boldrini [Presidente della Camera dei deputati ed esponente del csx, ndr] mi accuserà di razzismo? La razzista (con gli italiani) è lei". Laura Boldrini risponde affermando come Salvini colga "l'occasione per diffondere odio" e pensi "a lucrare voti con un cinico sciacallaggio". In conclusione, nell'atto di esprimere vicinanza alla famiglia di Pamela, non trova altri termini se non: "lo spacciatore nigeriano dovrà pagare caro". Una questione è meritevole di essere sottolineata: come detto, queste dichiarazioni emergevano il giorno della convalida dell'arresto dell'indagato. Ci si potrebbe dunque chiedere, su che basi si poggiano queste dichiarazioni? Quale certezza guida questi esponenti politici nell'invocare *pene esemplari*? E non si ritiene possibile rispondere a ciò, dato che la chiusura delle indagini, quindi la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura avverrà 129 giorni dopo, e la sentenza di primo grado 480 giorni dopo.

Una considerazione appare però evidente: pare che nessun partito politico sentisse come pressante l'esigenza di tutelare il diritto alla presunzione di innocenza di Oseghale.

Il politico che più si espone sul caso è Matteo Salvini, leader della Lega. Tra gli altri post dedicati al reato, si possono leggere: in data 2 [febbraio](#) 2018: "#Salvini: Lo spacciatore nigeriano, con precedenti, senza documenti e senza permesso NON DOVEVA ESSERE IN ITALIA. Dal 5 marzo avrò voglia di mettere un po' di REGOLE ed ORDINE. #dallavostraparte"; in data 10 [febbraio](#) 2018: "Sono tre gli immigrati fermati con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la povera PAMELA. Ma oggi la sinistra manifesta "contro il razzismo", Pamela e gli italiani vittime della violenza dei clandestini possono aspettare...

#stopimmigrazione”; il giorno della [condanna](#) in primo grado: “Spero però che sia vero ergastolo per questo INFAME, ci sia certezza della pena, è il minimo. Resto contro pena di morte, ma chi mostra totale disprezzo per la vita umana non deve uscire di cella”.

Nei termini del processo di securitizzazione, l’atto linguistico è chiaro: lo spacciatore nigeriano, immigrato, che ha fatto a pezzi la “povera PAMELA”, che “NON DOVEVA ESSERE IN ITALIA” è accostato logicamente ai clandestini che commettono violenza sugli italiani, che – nella visione del leader della Lega - inevitabilmente aspettano che ci sia qualcuno che riporti “REGOLE ed ORDINE”. Il mandato che durante la campagna elettorale l’attore della securitizzazione richiede all’audience è evidente e formulabile in questi termini: clandestini e disordine costituiscono due minacce esistenziali alla società, e i primi sono causa del secondo. Si promettono dunque provvedimenti straordinari e arbitrari, come il rimpatrio di “600 mila clandestini”, al fine di ristabilire ordine e sicurezza.

Senza voler cadere nel determinismo, si vuole riportare un fatto: in un quadro di crescita complessiva a livello nazionale, la Lega ha ottenuto nelle Marche (zona dell’omicidio e del raid xenofobo) 146 mila voti in più rispetto alla precedente tornata elettorale, passando dallo 0,69% al 17,4% dei [consensi](#). Provvedimenti straordinari, sebbene edulcorati rispetto alle promesse originarie, verranno effettivamente intrapresi qualche mese dopo. Ci si vuole riferire ai cd. “Decreti Sicurezza” o “Decreti Salvini”. La stessa Lega ha intitolato al ricordo di PM una conferenza al Parlamento Europeo sulla violenza di genere.

Il caso ha generato anche molte altre reazioni pubbliche: marce, cortei, ricordi pubblici, preghiere ed eventi simili sono avvenuti in tutta la penisola.

Il pubblico, nell’atmosfera di forte tensione e polarizzazione ideologica descritta, ha avuto un ruolo anche nello svolgimento del processo penale.

Qualche giorno dopo l’arresto, IO cambiò legale. In seguito alla pubblicazione della notizia su un [quotidiano](#) locale, la pagina Facebook di esso fu invasa – nelle parole della Camera Penale di Macerata - da “violenti commenti e inusitati attacchi” rivolti all’avvocato difensore, uno tra i tanti: “come si fa a difendere certe bestie”.

Ogni udienza pubblica era accompagnata dalla presenza di molti individui, taluni intenti a dimostrare solidarietà verso i familiari della vittima, altri occupati nell’assumere atteggiamenti offensivi e minatori verso i legali degli imputati.

I dibattimenti pare si sdoppiassero: all’interno dell’aula si avevano delle sedute “[serene](#)”, mentre all’esterno del Tribunale si svolgevano manifestazioni con urla e striscioni contro IO, facendo intervenire nuovamente la [Camera](#) Penale di Macerata, data la “gravissima aggressione verbale e fisica subita dai colleghi che hanno assunto la difesa dell’imputato del delitto della povera Pamela Mastropietro”.

La Camera penale stessa si ritrovò dunque a compiere azioni che si possono definire pedagogiche, richiamando più volte l’articolo 24 della Costituzione, che al secondo comma recita: “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

L'omicidio di Antonino Barbaro

1. Fatti chiave del caso

Lunedì 3 novembre 2014 in contrada Squarcia, nelle campagne di Francofonte - paese di circa 12 mila abitanti in provincia di Siracusa – venne ritrovato il corpo di un uomo riverso a terra, ucciso da 27 coltellate. La vittima, un pensionato 67enne, Antonino Barbaro (da qui in avanti AB), venne raggiunta da molte coltellate in varie parti del corpo, ma verosimilmente quella fatale gli recise la giugulare. La vittima venne rinvenuta dal proprietario del vigneto dove avvenne il fatto.

La morte venne fatta risalire al giorno precedente, il 2 novembre, giorno in cui la chiesa cristiana celebra i suoi fedeli defunti.

Per circa due anni vennero portate avanti le indagini dalla compagnia di Carabinieri di Francofonte. Il giorno 20 settembre 2016 vennero tratti in arresto, alla presenza di telecamere di una rete televisiva nazionale, due pescatori del luogo, Antonino Giaccotto (da qui in avanti AG) e Giancarlo Giaccotto (da qui in avanti GG), locatori dell'immobile in cui risiedeva AB. I due vennero raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Vennero detenuti per 130 giorni. In seguito all'arresto, quotidiani locali e nazionali diedero per risolto il caso.

L'arresto era però viziato da una indagine indiziaria e sommaria, come si rivelò nel seguito della vicenda processuale. Nel momento in cui le investigazioni vennero spostate dalla locale compagnia alla compagnia di Augusta e ai RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Messina, il quadro accusatorio si deteriorò prontamente, portando prima alla scarcerazione degli indagati e in seguito alla richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

L'omicidio rimane tutt'oggi senza colpevoli.

2. Leggi applicabili

Antonino e Giancarlo Giaccotto vennero indagati e sottoposti a carcerazione preventiva, per:

- Omicidio volontario (art. 575 Codice penale), aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Il Pubblico Ministero Vincenzo Nitti ha in seguito chiesto l'archiviazione del caso al GIP competente. Non si è dunque arrivati a processo.

3. Procedimento penale

Le indagini, iniziate il 3 novembre 2014, sono state compiute inizialmente dai carabinieri di Francofonte, coordinati dal sostituto procuratore Caterina Aloisi.

In questa prima fase, gli investigatori hanno operato raccogliendo sommarie testimonianze da plurimi soggetti. Tra di essi furono interrogati, in data 10 e 11 dicembre 2014, AG e GG. Questi ultimi resero dichiarazioni in merito ai rapporti intercorsi con la vittima e agli spostamenti nelle ore prossime all'omicidio. Per due anni le indagini si svolsero senza particolari novità; sino al 13 settembre 2016, quando il GIP del Tribunale di Siracusa Giuseppe Tripi emise un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale per AG e GG, eseguita – alla presenza delle telecamere di un canale nazionale – in data 20 settembre 2016.

In data 6 ottobre 2016 gli indagati proposero istanza di riesame al Tribunale della Libertà di Catania, rigettata l'11 ottobre 2016.

In seguito a più approfondite indagini, portate avanti con il coinvolgimento di reparti di polizia scientifica, gli indagati richiesero di essere sottoposti ad interrogatorio, avvenuto il 7 novembre 2016. Il 14 novembre 2016 agli indagati veniva notificato il provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il 27 gennaio 2017 gli arresti domiciliari venivano sostituiti con il divieto di espatrio, revocato in seguito in data 16 maggio 2017. L'11 dicembre 2017 il sostituto procuratore Vincenzo Nitti richiedeva l'archiviazione del caso, accolta dal GIP in data 5 luglio 2019.

Il quadro indiziario a carico degli indagati si presentò sin dal principio particolarmente debole, fondandosi esclusivamente sulla corrispondenza tra alcune tracce di pneumatico trovate sul luogo del delitto e un'auto appartenente ad essi, su alcune discordanti testimonianze e ambigue intercettazioni ambientali.

Nel momento in cui l'indagine venne spostata dai carabinieri locali alla compagnia di Augusta (SR) e, soprattutto, in seguito alla delega di essi al compimento di più approfondite indagini ai RIS di Messina, l'impianto accusatorio sino a quel momento sostenuto veniva scardinato.

Infatti, i RIS non riscontrarono alcuna traccia di sangue nell'auto degli indagati e appurarono che il DNA ritrovato sotto le unghie di AB non corrispondeva al campione prelevato dagli indagati.

Ulteriori approfondimenti permisero di riscontrare anche l'alibi dei fratelli: essi affermarono di essersi recati al cimitero di Francofonte in visita ai propri cari defunti (essendone il giorno di celebrazione) ed aver proseguito il viaggio verso Vizzini (CT). Alibi confermato non solo dalle celle agganciate dai telefoni degli indagati (compatibili sia con il cimitero di Francofonte che con il luogo del delitto) ma anche dalla deposizione di una testimone (che afferma di averli visti al cimitero) e dal GPS installato sull'auto degli indagati (da cui si evince effettivamente che i fratelli si sono recati immediatamente a Vizzini).

Nonostante ciò, l'indagine indiziaria a loro carico è costata a AG e GG 130 giorni di detenzione.

4. Comunicazione istituzionale

In merito a questo caso, nessuna informazione ufficiale è stata comunicata. Non sono stati emessi comunicati ufficiali e comunicazioni sui canali social delle forze dell'ordine. Nessuna conferenza stampa è stata indetta dalla Procura della Repubblica di Siracusa, competente per il caso.

5. Copertura da parte dei media

Il caso non ha avuto ampio risalto a livello nazionale. Viene però preso in esame in quanto condensa molti dei vizi della mediatizzazione del processo, dell'anticipazione dello stesso, finanche riguardo un caso che a dibattimento non è destinato ad andare. Potrebbe perciò rappresentare un idealtipo, una pietra di paragone rispetto a quanto la superficialità nel riportare una notizia – fattispecie molto lontana dal diritto all'informazione – abbia un fortissimo impatto sulla vita di alcuni individui.

Nel caso concreto, si nota un doppio binario informativo: un solo programma televisivo ha ripreso la notizia a livello nazionale e molti quotidiani locali hanno dato l'informazione con i medesimi toni definitivi e colpevolizzanti. L'esposizione mediatica dei fratelli Giaccotto è iniziata e culminata nello stesso momento: l'arresto. Non si sono infatti scritti articoli o girati servizi prima di esso, nessuna rettifica da parte di alcun programma è avvenuta in seguito all'archiviazione del caso.

Al fine di esaminare con chiarezza analitica il caso, si vuole partire da un elemento che potrebbe apparire marginale nel complesso del "processo mediatico", ma che si interseca indistricabilmente con il tema del *diritto all'oblio*, di cui si dirà in seguito. Ci si riferisce alla pubblicazione, perlopiù su siti internet, delle foto segnaletiche degli indagati.

Le norme interne che regolano la fattispecie sono in costante evoluzione, dato il mutamento stesso del concetto di privacy nelle società contemporanee e le disposizioni europee in merito. A tal proposito, si vuole ricordare il primo considerando del GDPR: "La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

Anche la CEDU si è espressa a riguardo, in particolare nella sentenza n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005 (Sciacca contro Italia). In quell'occasione, la Corte si è interrogata rispetto ad una possibile violazione dell'art. 8 della Convenzione, che prescrive come: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e che "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Ha poi individuato un'inosservanza dell'art. 8 della Convenzione nella divulgazione alla stampa da parte della autorità di polizia della fotografia di un individuo arrestato, in quanto ingerenza non giustificata nel diritto al rispetto della vita privata, non essendo necessaria per lo sviluppo delle indagini. A tal proposito, anche il summenzionato art.8 del Testo unico dei doveri del giornalista prescrive di non fornire "immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona" non essenziali al fine dell'informazione. Si fanno salvi i casi in cui la pubblicazione di foto segnaletiche sia strumentale alle indagini di polizia.

Il tema è riconosciuto come problematico a tutti i livelli ed è stato oggetto di più circolari, ad esempio del Ministero dell'Interno, del Garante per la protezione dei dati personali, finanche della Procura della Repubblica di Napoli. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte affermato che la "diffusione di foto segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia, costituisce un trattamento illecito di dati personali". Inoltre, il Ministero dell'Interno ha rimarcato come la prassi della pubblicazione delle foto segnaletiche da parte degli uffici di polizia viene aggravata dalla diffusione delle fotografie nel web, determinando in definitiva una sorta di "[schedatura permanente](#)"; raccomandando dunque la scrupolosa osservanza del dettato normativo.

E di *schedatura permanente* si può ragionevolmente parlare nel caso dei fratelli Giaccotto, siccome molti siti internet – tra cui quello del quotidiano locale più diffuso, “[La Sicilia](#)” - riportano tutt’oggi le foto segnaletiche dei due fratelli.

Concentrandosi sugli articoli, si nota una omogenea inclinazione colpevolista nella loro redazione. Si vogliono riportare, tra i tanti, solo due titoli esemplificativi: l’edizione locale del quotidiano [La Repubblica](#) titola: “Siracusa, uccisero affittuario moroso con 27 coltellate, arrestati due fratelli”; oppure, [SiracusaNews](#): “Francofonte, Avevano ucciso un 67enne con 27 coltellate per 700 euro: i Carabinieri arrestano gli autori dell’omicidio”.

I vari articoli vennero pubblicati simultaneamente il 21 settembre 2016, giorno dopo l’arresto dei fratelli.

Il 23 settembre 2016 va in onda nel corso del programma “[Quarto Grado](#)”, che quella sera ha registrato [1172000](#) telespettatori di media, uno servizio riguardo all’omicidio di AB. La linea editoriale del programma si propone di fare luce su casi di cronaca nera ancora aperti, adottando un linguaggio “semplice e immediato”, al fine di fornire “al telespettatore un elemento in più di riflessione, che gli permetta di arrivare ad un nuovo grado di giudizio”. L’intento di un nuovo – e si potrebbe ben dire parallelo, e anticipato – grado di giudizio viene esplicitato sin da subito. Il telespettatore è avvisato. Nel citato studio sulla “TV del dolore”, si afferma come “lo studio si presenta come una sorta di palcoscenico sul quale, attraverso diverse “attività” e grazie all’apporto di vari personaggi, si realizza una vera e propria indagine, un percorso verso la *verità*, che aiuti a dissolvere le ombre che la oscurano. I duri confini della cronaca sfumano nei contorni avvincenti di una fiction poliziesca, e questa è una delle principali forme di spettacolarizzazione osservate nel programma. Frequente è il ricorso a fonti non ufficiali, quali ad esempio testimonianze rilasciate da soggetti talvolta anche estranei alle vicende raccontate. Si tratta spesso di testimonianze superflue e più o meno attendibili, che riportano dettagli non sempre utili, e che finiscono per inserire di fatto elementi di spettacolarizzazione della storia raccontata. Attraverso queste interviste, queste testimonianze di gente comune - a volte si tratta degli stessi spettatori che interagiscono col programma - si conduce il pubblico al centro delle indagini, contribuendo a innescare un processo di immedesimazione che lo rende parte attiva nella “ricerca della verità””. E ancora: “Un’altra modalità narrativa che attiene alla spettacolarizzazione e che caratterizza lo stile retorico sia del conduttore che dei giornalisti inviati riguarda il ricorso a un registro quasi poetico, costruito sulla base di domande retoriche, metafore o espressioni patetiche, perlopiù volte a rappresentare l’aspetto intimo ed emozionale del racconto. Il punto di osservazione adottato dal programma che, come si è detto, sceglie di narrare i casi calandosi all’interno delle vicende sia investigative che processuali, dà spesso luogo a una sorta di autoattribuzione del ruolo decisivo che il programma stesso ricopre nella risoluzione dei casi. Non limitandosi a rendere conto dei fatti, i giornalisti della redazione sembrano voler rivestire il ruolo di investigatori alla ricerca di prove e testimonianze sfuggite alle autorità competenti, cioè di condurre indagini private in parallelo”. Una verità, si capisce, incontrovertibile.

Il conduttore introduce il collegamento con questa domanda: “Ma si può essere uccisi per un affitto non pagato?”. Il servizio dura poco meno di dieci minuti, ed è dominato da una costruzione dicotomica e antagonista dei protagonisti: da un lato la vittima umana, anziano che, data l’esiguità della pensione, si arrangiava come poteva per arrotondare, vendendo uva passa e piccoli oggetti; dall’altro i colpevoli disumani, proprietari immobiliari avari, mai sazi del vile denaro.

Il programma sottolinea come a dare impulso alla loro indagine fosse una mail anonima, in cui si raccontava con dovizia di particolari il caso; ferma restando per l'importanza nel diritto di cronaca la previsione dell'anonimato delle fonti giornalistiche, si potrebbe avanzare l'ipotesi – visti anche gli avvenimenti che si descriveranno in seguito – che suddetta mail potesse provenire da ambienti, in senso lato, “istituzionali” oppure, come talvolta avviene, da redazioni locali.

Il reportage prosegue indicando generalità e fotografie dei fratelli Giaccotto e dicendo come “fin da subito i sospetti cadono sui padroni di casa”. La loro ricostruzione appare definitiva, e verrebbe da chiedersi come sia possibile che siano al corrente di queste informazioni³: i fratelli, che di mestiere fanno i pescatori, con il motore della barca da aggiustare, avrebbero chiesto a AB di pagare gli affitti arretrati; per un totale 700 €. Si sarebbero recati presso l'abitazione dove risiede AB in cui avrebbero trovato la compagna che, alla domanda riguardo dove fosse AB, divenne improvvisamente “spaventata” e non poté far altro che “cede[re] e confessa[re]”. Il servizio continua in maniera convulsa, con la frase: “Sentiti dai carabinieri i due fratelli negheranno urla e grida, smentiti da almeno due persone e altri testimoni; come pure i tabulati racconteranno una storia diversa”. La raffigurazione del conflitto di classe, la costruzione di uno scontro identitario – l'odiosità padrona dei fratelli contrapposta alla docile natura di uomo comune di AB – diviene subito completa: i fratelli si sarebbero allontanati dall'appartamento per andare ad “affrontare AB e parlare *da uomini* per quei 700 euro. *Un tesoro cui non vogliono rinunciare per nulla al mondo*”. Si può notare come questo dualismo assegni arbitrariamente ai fratelli il luciferino peccato della *cupiditas*, ossia “la cupidigia, l'avarizia, l'intenso desiderio di ricchezza e potere su un'altra persona”⁴.

In un raro afflato di garantismo, il giornalista riporta come i carabinieri di Francofonte operassero “senza prove scientifiche”; ma sarebbe illusorio affermare che ciò volesse tendere alla difesa dei diritti degli indagati. L'affermazione vuole essere un'esaltazione dell'ingegnosità, della creatività investigativa: i carabinieri avrebbero inventato uno stratagemma per “far crollare” un testimone, raccontandogli di aver trovato una traccia di pneumatico compatibile con la sua automobile sulla scena del delitto. Questo testimone, cugino di AG e GG, intercettato si esprime in questi termini con la madre: “Giancarlo mi disse che ammazzarono a quello; lo hanno ammazzato loro e io che c'entro!”. Ed è così ristabilito l'impianto accusatorio del processo mediatico.

Ci fu un periodo di fermo delle indagini, riprese – a detta del presentatore – all'insaputa del programma; e non si capisce la ragione per cui il programma dovesse esserne a conoscenza, se non attraverso comunicazione di persone, o istituzioni, direttamente interessate alla vicenda.

L'acme del servizio viene raggiunto in chiusura di prima parte: “Quarto Grado” assiste in diretta – si capisce, in maniera fortuita – all'arresto dei fratelli Giaccotto.

Il reporter sostiene di essere andato a cercare i pescatori per parlarci, e di averli trovati dopo “giorni di appostamenti” ad Augusta; proseguendo con un richiamo retorico alla libertà presto negata, si passa dalle immagini del peschereccio che attracca in porto alle parole: “l'ultima uscita in mare, perché al rientro vengono arrestati sotto i nostri occhi”. E pare veramente una coincidenza incredibile; un arresto avvenuto in diretta televisiva, eseguito una settimana dopo

³ Nella ricostruzione che verrà proposta – per non cadere nella stessa fallacia di “Quarto Grado” – lo scrivente si propone di esprimersi al condizionale. Nel programma, come predetto, i toni usati sono di definitiva colpevolezza.

⁴ Si veda P. Zimbaro, *L'effetto Lucifero*. Raffaello Cortina Editore, 2008. Cit. p. 662.

l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP. La prima parte del servizio si chiude con la troupe che segue verso la caserma le volanti, che viaggiano con le sirene spiegate.

Le telecamere staccano sul presentatore che, prima di mandare la seconda parte del servizio, asserisce sicuro e con intento moralizzatore: "AB è stato ucciso per 700 €, c'è veramente da indignarsi".

La seconda parte del servizio è l'intervista compiuta qualche minuto prima dell'arresto. AG risponde inizialmente con molta calma, sostenendo ciò che poi è stata dimostrata come verità giudiziaria. L'intervistatore incalza AG con domande tendenziose e congetturali, tese a descrivere l'indagato come soggetto violento e senza scrupoli di sorta; possiamo citare: "e anche che altre due persone sostengono che sono state picchiate da voi perché non pagavano l'affitto è un caso?" oppure: "tutti dicono: questi lo cercavano e lo volevano mazzolare"; e ancora: "state tutti con la coscienza a posto?". Nonostante l'empatia verso la vittima mostrata da AG durante l'intervista, la provocazione dell'intervistatore scientemente imperversa. È necessario sottolineare che tutte le supposizioni del reporter si siano rivelate non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Ci si trasferisce per l'ultima volta in studio, dove il presentatore chiosa dicendo: "fatemi esprimere apprezzamento nei confronti degli inquirenti siciliani che non hanno fatto cadere nel silenzio questa storia, che riguardava una persona anziana, semplice, *che è stata uccisa per 700 € di affitti non pagati*".

I dubbi sulla presenza delle telecamere al momento dell'arresto vengono coltivati anche dal PM che, durante alcuni interrogatori ai fratelli, si sofferma lungamente su quei momenti, ponendo numerose domande e asserendo che gli paresse alquanto strano che i giornalisti fossero "casualmente" presenti. Non è chiaro e non è stato definito se e chi avesse informato i giornalisti, ma si può riportare un fatto: subito dopo l'interrogatorio il PM ha spostato la responsabilità delle indagini dal Comando dei carabinieri di Francofonte e quello di Augusta. Come detto, il caso racchiude molti dei vizi comuni dell'informazione giudiziaria nel nostro Paese: il primo, e il principale, è il sostanziale mancato rispetto del precetto del comma 2 dell'art. 27 della Costituzione ("l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva") e tutte le fonti normative di rango subordinato già citate a proposito.

Non solo, si può ravvisare una mancanza di alcuni requisiti indicati dalla Corte di Cassazione (sentenza 5259/84) come scriminanti dal reato di diffamazione, in particolare la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. La Corte ha infatti sostenuto che per ritenere operante la causa di giustificazione sia richiesta una valutazione particolarmente rigorosa del requisito della presunzione di innocenza. Una specifica attenzione pone altresì la giurisprudenza di merito a riguardo dell'attività giornalistica televisiva, che ritiene il requisito della continenza espositiva giornalistica soddisfatto nel caso in cui, nel corso di un servizio televisivo, il conduttore si sia limitato ad ascoltare e formulare domande senza aggiungere commenti e opinioni personali. Come si è tentato di dimostrare, non è questo il caso.

Non è solo la giurisprudenza ad esprimersi; il già citato Testo unico dei doveri del giornalista, al quarto comma dell'art.8 prescrive al giornalista: "nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti". Questo precetto è lungi dall'essere stato applicato in questo

caso: si sono confuse le varie fasi processuali, non è esistito il contraddittorio, non si è rispettata la presunzione di innocenza degli indagati.

Come predetto, il caso è stato archiviato senza procedere a dibattimento. In seguito a mutamenti nella posizione giuridica di un soggetto, una rettifica delle informazioni è richiesta normativamente; si ricorda la disposizione del primo comma dell'art.8 del Testo unico dei doveri del giornalista: "In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online"; ribadito dal primo comma dell'art.9: "rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate".

Nessun giornale o trasmissione televisiva ha ritenuto necessario rettificare le informazioni, anche in seguito a istanze avanzate in tal senso dai fratelli Giaccotto.

Una denuncia per diffamazione a mezzo stampa è pendente, dunque non ci si vuole sostituire ai giudici competenti.

Si può ritenere che l'interesse analitico del caso non risieda in una sovraesposizione mediatica, bensì in una rappresentazione idealtipica della realtà: giacché si può ben immaginare che possano esistere molti casi simili a quello raccontato.

In definitiva, si può affermare che il meccanismo di mancata presunzione di innocenza verso degli indagati (quale ne sia la ragione di fondo) sommato ad una non rettifica di una mutata posizione giuridica (o una sua rettifica parziale, incompleta o con risalto diverso rispetto ad un arresto o una condanna) generi quella che è stata definita come *schedatura permanente*; uno stigma che un individuo che si ritrova, magari casualmente, magari per errore, invischiato in una vicenda giudiziaria deve portarsi dietro per tutta la vita.

6. Reazione pubblica al caso

Vista la relativa "normalità" del caso, ovvero un omicidio avvenuto in una remota provincia, con vittima un uomo anziano e senza particolari caratteristiche, e come presunti colpevoli uomini ben inseriti nella comunità – o almeno non marginali – non si è avuta alcuna mobilitazione sociale o segnali manifesti di indignazione popolare.

In questa sede si vuole però spostare l'attenzione sul sottotesto sociale, ossia sui piccoli avvenimenti, magari trascurabili dai più, ma che influenzano enormemente la vita di un individuo.

Come si è detto, non c'è stata rettifica dell'informazione da parte dei media; sebbene si possa verosimilmente ipotizzare che nella ristretta cerchia familiare o comunitaria dei fratelli Giaccotto si sia ristabilita una verità fattuale, lo stesso non si può dire per la società nel suo complesso. Infatti, i fratelli stessi, nella loro richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, affermano come la vicenda abbia: "pregiudicato enormemente la [loro] immagine di uomini per bene e di onesti lavoratori, diminuendone, sia pure ingiustamente, la credibilità e la stima nell'opinione pubblica. Tale triste vicenda giudiziaria ha sbarrato [ai fratelli] ogni prospettiva ed ha gettato nella prostrazione più profonda tutti i componenti delle [loro] famiglie, che oltre alle sofferenze per la detenzione patita ingiustamente dal loro congiunto, ha subito la beffa dell'emarginazione da parte del corpo sociale".

Nell'ambito di questo lavoro, non è possibile analizzare le ragioni sociali dell'emarginazione; si può comunque indicare un'altra fondamentale problematica di ordine generale: il mancato rispetto del diritto all'oblio.

Se sia più appropriata una [definizione](#) quale “diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca” oppure come “diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione” rimane questione aperta. Sul diritto all'oblio si è espressa la Cassazione, dicendo che “la diffusione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l'attualità”.

Parlando in maniera generale, la contrazione di questo diritto affligge molti individui sottoposti anche solo a procedimento penale, di cui l'eco mediatica continua a risuonar battente a causa dell'indicizzazione dei motori di ricerca. Recentemente, la [giurisprudenza](#) ha sancito l'obbligo per un motore di ricerca di rimuovere dai propri risultati i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all'oblio”.

Malgrado tutto, ancora oggi, se si volesse ricercare uno dei due fratelli Giaccotto su un motore di ricerca, si troverebbero come primi risultati titoli giornalistici legati al loro arresto.

Ci si potrebbe chiedere la ragione per cui la normativa riguardo la presunzione di innocenza, la rettifica delle informazioni e il diritto all'oblio sia sistematicamente violata.

Essendo un tema delicato, controverso e pressante, alcune proposte sono state avanzate: talune considerate non desiderabili, come l'inasprimento delle pene o l'introduzione di nuove fattispecie; altre legate a sanzioni disciplinari, ma valutate come di difficile applicazione.

Molti commentatori hanno raccomandato la previsione, per coloro che violano questi limiti, di “sanzioni reputazionali” effettive. [Luigi Ferrarella](#) ha proposto la pubblicazione obbligatoria e in uno spazio posto in evidenza di condanne penali, sentenze dei risarcimenti civili, sanzioni disciplinari e provvedimenti del Garante della privacy conseguenti a un trattamento illecito della notizia. Pronunce che potrebbero essere incluse in una pagina apposita a cui rimanderebbe un pop-up lampeggiante in evidenza sulla home page dei giornali.

Questo meccanismo, e ci si riferisce all'inserimento di un pop-up lampeggiante, potrebbe essere fruttuosamente trasposto alla rettifica di un articolo superato dai fatti.

Infine, è necessario sottolineare come i fratelli Giaccotto abbiano avanzato, e gli sia stata accordata, una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, che va ad aggiungersi alle numerosissime altre che vengono avanzate ogni anno. Infatti, secondo i dati dell'archivio [Errori Giudiziari](#), gli innocenti che sono finiti in custodia cautelare in carcere rappresentano la maggioranza delle richieste. L'archivio riporta come “Dal 1992 al 31 dicembre 2020, si sono registrati 29.452 casi: in media, 1015 innocenti in custodia cautelare ogni anno. Il tutto per una spesa che supera i 794 milioni e 771 mila euro in indennizzi, per una media di poco superiore ai 27.405.915 euro l'anno”.

Fonti: Laddove non esplicitamente citate nel testo, le fonti a cui ci si riferisce sono: Domanda di riparazione per ingiusta detenzione; Richiesta di archiviazione del caso da parte della Procura della Repubblica di Siracusa.

Conclusioni

All'inizio della trattazione ci si era posti alcune domande, che hanno mosso la ricerca sin da principio. Si proverà dunque adesso a dare organicità alle risposte.

La prime due domande sono: come è stato ri-costruito il caso? Quali sono stati gli attori di questa ri-costruzione?

I casi sono stati ricostruiti ripercorrendo dei meccanismi tipici, ovvero esponendo maggiormente le tesi dell'accusa, cristallizzandole, rendendole reali nelle sue conseguenze, incappando in una pericolosa identità tra verità storica e verità giudiziaria. Per un delizioso esempio di questo, per un esempio dei realissimi effetti che può avere una definizione errata della realtà si vuol rimandare ad un notissimo caso di cronaca, tanto da divenire proverbiale: lo *smemorato di Collegno*. Il caso, svoltosi tra il 1927 e il 1931, riguardò un individuo che, in seguito ad un arresto per un furto in un cimitero, dichiarò di non ricordare chi fosse, di essere affetto da amnesia. Privo di documenti, fu dapprima portato in commissariato e successivamente presso il manicomio di Collegno. Il 6 febbraio 1927 *La Domenica del Corriere* pubblicò una sua fotografia con una didascalia che recitava: "Chi lo conosce?". Fu identificato tanto come Giulio Canella, professore di pedagogia e morale a Verona e disperso nel corso della Grande Guerra, quanto come Mario Bruneri, tipografo torinese già noto alle forze di polizia per alcuni piccoli furti. La questione della sua reale identità fu a lungo dibattuta, sui giornali e nei tribunali, nonostante sin da subito alcune solide prove – come un confronto dattiloscopico – avessero individuato nello smemorato Mario Bruneri. Malgrado ciò, la vicenda si protrasse indefinitamente, le più fantasiose teorie vennero avanzate, e la famiglia Canella continuò a riconoscerlo come Giulio. Interessante fu come in Giulia Canella – la presunta moglie del presunto smemorato – l'idea, la credenza, la convinzione – noi potremmo dire la definizione della situazione – si fosse fissata in tal modo, con una presa tale da non poter più essere rivista, da poter resistere ad ogni critica o prova a essa avversa.

E, sempre da questo caso, si vogliono prendere in prestito alcune parole, alcune delle considerazioni finali del procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione, riportate nel pamphlet di Leonardo Sciascia *Il teatro della memoria*: "Guardano ad essa [la causa, ndr] non solamente coloro che vi sono direttamente interessati, ma tutto un mondo di persone. Divise in due parti. [...] Ne favoleggiano da anni, per curiosità o per sentimento, e attendono tutti che *un alto responso li dispensi finalmente dal ragionarne per conto proprio*. Attendono con fiducia, ma non troppa; con la speranza di non sentirne, di non doverne discorrerne più". Si dirà: son epoche diverse, non paragonabili, non ha senso alcuno un parallelo tra l'opinione pubblica di uno Stato totalitario e quella di una Democrazia liberale. E infatti, non è su questa comparazione che ci si vuole soffermare, bensì su una considerazione che, sebbene controversa, pare avere un valore tutt'oggi: un'aderenza spesso acritica dei media – e quindi del pubblico – alle tesi accusatorie, divenute l'"alto responso" che dispensa "dal ragionarne per conto proprio". Questa si verifica correntemente, e se ne possono accennare alcuni aspetti caratteristici, forse causali.

Un problema che è possibile riscontrare è decisamente la velocità con cui si muovono le notizie, il ritmo serrato del real time, la necessità di aggiornare dal vivo i propri contenuti. Si può dire che ciò sia correlato (e qualcuno potrebbe sostenere che sia causato) da una forte volubilità nell'attenzione del pubblico, quindi da una necessità di semplificazione estrema del

messaggio. Si torna dunque alla dicotomia originaria, all'essenzializzazione del male: c'è o non c'è; una terza via non è contemplabile, le sfumature non sono ravvisabili.

Conseguentemente, si può immaginare la creazione di una dinamica di questo genere: *avvenimento*, ossia creazione di disordine; *indagine* vista come tentativo di ristabilire ordine; *arresto*, ovvero ordine ristabilito. Il pubblico – sarebbe forse più appropriato dire una parte di esso, la parte che divide il mondo in due – attraverso questo meccanismo può dirsi sazio nella sua umana necessità di ristabilire l'ordine sociale. Si può ragionevolmente affermare come l'esito finale divenga elemento secondario, di contorno; ma di un contorno fastidioso, pungente, difficoltoso e complesso.

La terza domanda, a cui ormai si dovrebbe aver risposto è: i media hanno svolto un qualche ruolo nel corso del procedimento?

La risposta è necessariamente affermativa. La creazione di questo genere di realtà si nutre della carta stampata, della “TV del dolore”, di ogni pagina che trasuda spiccata emotività, gratuita afflizione. Si può ben immaginare – e non lo si nasconde, con notevole preoccupazione – come questo processo oggi e in futuro possa prescindere da un ruolo centrale dei media tradizionali, divenendo sempre più pivotale il ruolo dei social media, dei vari influencer: e se uno – o molti – di essi trovassero utile sfruttare questo genere di emotività, il sangue, il delitto per generare attenzione, anche le guarentigie proprie del codice deontologico del giornalista verrebbero meno. Ma, per ora, si vuole affermare come quest'ultimo rappresenti l'unico argine, e si capisce che sia cedevole in più situazione. Infatti, si vuole affermare come la professionalità del giornalista, l'aderenza ai “doveri e responsabilità” nell'esercizio del diritto di espressione richiamati dalla CEDU e al vincolo di lealtà e buona fede sanciti dal codice deontologico rappresentino l'unica reale garanzia per gli individui, date le inefficaci, inapplicate e forse inapplicabili sanzioni per le varie violazioni. Diventa subito chiaro come tutto ciò comporti una visione alta della professione giornalistica; e si vuole credere non sia propria esclusivamente di chi scrive.

L'ultima, e definitiva domanda è: i diritti delle persone coinvolte sono stati rispettati?

Sono stati trattati due casi molto lontani, due variazioni dello stesso tema sono emerse. La pretesa di rintracciare colpevoli non ci appartiene, non ci compete; ma la vittima può essere definita con chiarezza, traspare facilmente: la prescrizione del comma due dell'articolo 27 della Costituzione, la *presunzione di innocenza*.

Il quadro non si presenta come confortante. Non tutto però appare perduto.

Alcune considerazioni conclusive si possono avanzare: la prima di carattere empirico, la seconda di carattere teorico.

Empiricamente, si vuole accodare alla notazione del più volte citato Giostra: “La strada da seguire è quella di fare in modo che le notizie segrete restino effettivamente segrete per tutti e quelle divulgabili siano accessibili a tutti gli operatori dell'informazione. In tal modo, tra l'altro, la considerazione di cui godrà il cronista giudiziario non dipenderà più, come spesso oggi avviene, dalla sua capacità di avvalersi di collaudati rapporti privilegiati con i protagonisti del procedimento penale, ma dalla sua capacità di collegare criticamente dati di natura e di provenienza diversa, offrendo un'intelligenza complessiva della vicenda giudiziaria, attenta alle diverse ipotesi ricostruttive”.

Sull'osservazione teorica, Merton stesso ci avverte su come fermare il circolo vizioso della definizione errata della realtà: “L'applicazione del Teorema di Thomas suggerisce altresì come il tragico, spesso vizioso, circolo delle profezie che si autoavverano può essere interrotto. La

definizione iniziale della situazione che ha avviato il circolo deve essere abbandonata”. Ma come? Ancora Merton: “le profezie che si autoavverano, per cui le paure sono tradotte in realtà, operano esclusivamente nella deliberata assenza di controlli istituzionali. Ed è solo attraverso il rifiuto del fatalismo sociale implicito nella nozione della natura umana come immodificabile che il circolo tragico della paura rafforzata, del disastro sociale può essere spezzato”.

Vaste programme, si dirà; e a ragione.

Ma come si è iniziato, si intende finire, citando Sciascia: “Ma questi figli dell’ottantanove...?”. “Se ne sentiva il bisogno. Occorre che ci sia il diavolo perché l’acqua santa sia santa”.

Chi scrive è persuaso, di profonda convinzione, che l’Italia non ritenga necessario designare arbitrariamente e sbrigativamente un colpevole per riconoscersi come innocente.

Appendice: La comunicazione istituzionale nelle retate

La terza parte del rapporto non sarà dedicata ad un caso specifico, bensì ad una più generale categoria di azioni delle forze dell'ordine: la retata.

Con [retata](#) si vuole intendere il “fermo o arresto di varie persone (indiziate di reato, o comunque sospette o pericolose, o per altro motivo prese di mira), operato in uno stesso ambiente o in una data zona dalla polizia”.

Il termine è stato mutuato dal linguaggio ittico; il principale dizionario del Risorgimento italiano, il [Tommaseo](#), la definiva come “una gettata di rete; o la Pesca del pesce chiusa nella rete, ogni volta che si getta e che si trae”. E di queste immagini è tutt'oggi impregnata l'azione poliziesca: una pesca a strascico, operazioni con decine, talvolta centinaia di arresti, con un dispiegamento esagerato di forze – e si può ipotizzare che esse siano anche azioni dimostrative, dacché raramente appare necessaria una siffatta organizzazione; e si capisce come in tali situazioni anche il più zelante magistrato possa faticare a sostanzare fattualmente la privazione della libertà individuale; e come ci sia il rischio che le forze dell'ordine possano mancare al compito essenziale di tutela dei diritti della persona.

Principalmente le retate si concentrano su due fattispecie che generano particolare allarme sociale. Possono essere legate a reati concernenti il traffico di stupefacenti; oppure connesse a reati di criminalità organizzata di stampo mafioso. Si sono dunque selezionati solamente i casi di arresti molteplici per reati che concernono traffico di stupefacenti o criminalità organizzata di tipo mafioso.

Si sono voluti quindi analizzare alcuni casi empirici, per cercare di comprendere – senza pretesa di generalizzabilità universale – se fosse possibile ricavarne un pattern, un canovaccio, in questa particolare azione di repressione collettiva che viene definita come retata. Il principale oggetto d'analisi sarà la comunicazione istituzionale delle forze dell'ordine. Si è ritenuto che questo fosse un tema interessante, e che meritasse particolare attenzione all'interno di un più ampio discorso sul rapporto tra informazione, media e diritti delle persone indagate.

Le principali questioni che ci si è posti sono: la comunicazione istituzionale – sia tramite mezzi tradizionali che tramite i social media – rispetta i diritti degli indagati? Sono utilizzati principalmente toni neutrali o enfatici?

Al fine di rispondere a queste domande la nostra attenzione si è focalizzata principalmente su due momenti: l'arresto e l'immediata disponibilità conoscitiva di esso tramite la pubblicazione di video sui canali social delle forze dell'ordine; la comunicazione scritta e verbale da parte delle forze dell'ordine, ossia i comunicati stampa e le conferenze stampa.

Per quanto riguarda la fonte, si sono analizzati i due principali corpi – Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri – che fondano l'autorità di pubblica sicurezza, e che dunque assumono la qualifica di agente di pubblica sicurezza⁵. L'autorità di pubblica sicurezza è normata dal [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (e successive modificazioni), che all'art.1 ne delinea i compiti: “veglierà al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato [...]; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”.

⁵ È necessario riportare comunque come non solamente essi acquisiscano questa qualifica.

Il compito che si vuole adempiere è verificare se in nome delle esigenze di pubblica sicurezza, di tutela dell'ordine pubblico si limitano, contraggono o negano alcuni altri diritti costituzionalmente garantiti.

Si riconosce che l'obiettivo analitico che ci si è posti possa portare ad una selezione distorta, ad un cherry picking. A questa affermazione si potrebbe obiettare che anche solamente un caso deviante, anche solo una situazione in cui i diritti di un particolare individuo non vengono rispettati sia meritevole di attenzione e sia, parlandone in maniera più generale, una contravvenzione al principio; e non essendo possibile violare una norma in una particolare situazione senza attentare al più complesso costruito ordinamentale, potrebbe essere ragionevole affermare che anche questo singolo, e magari irripetibile e irripetuto evento – e a maggior ragione se perpetrato da coloro che dello Stato di diritto dovrebbero essere i garanti – sia una più generale lesione del diritto di ciascun individuo. In ogni caso, volendo evitare il rischio di ricadere in distorsioni dettate dall'impianto della ricerca, si è deciso di scegliere un criterio temporale, cronologico; e soffermarsi esclusiva sugli ultimi dieci casi per ogni forza dell'ordine.

1. L'arresto

Talvolta, in seguito ad un arresto, le forze dell'ordine producono una documentazione video a riguardo. I video non seguono un criterio di rilevanza sociale dell'arresto, dacché è possibile rinvenirne sia a riguardo di sequestri di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente che dell'arresto di un latitante ricercato da anni.

Come predetto, per meglio sostanziare le successive asserzioni, che potrebbero dapprima parer apodittiche, si è compiuta un'analisi degli ultimi dieci video riguardanti arresti molteplici legati al traffico di droga o a reati di stampo mafioso sui canali YouTube della [Polizia di Stato](#) e dell'[Arma dei Carabinieri](#)⁶.

Nel campione – si ricorda come non possa dirsi rappresentativo – di video analizzati si è avuto modo di rilevare alcuni elementi comuni; alcune fasi che, con minime differenze, sono costantemente presenti. I video, talvolta accompagnati da colonne sonore e atmosfere che richiamano il genere cinematografico del thriller, iniziano sovente con l'immagine di alcune – o alcune decine di – volanti che, a sirene spiegate, escono dal commissariato, dalla questura o dalla stazione di turno. Si stacca in seguito su una inquadratura aerea, proveniente dall'elicottero d'ordinanza, con il controcampo terrestre che segue la sicura andatura del velivolo. Nel caso in cui la retata si rivolga a individui accusati di traffico di stupefacenti, il campo viene lasciato ad una unità cinofila (o cinotecnica), con l'operatore di polizia conduttore che fa uscire il cane – usato come strumento di scoperta – dalle gabbie che sono servite al trasporto e lo conduce nel luogo della perquisizione. L'azione vera a propria comincia solamente in seguito a questa “dimostrazione di forza”, alla manifestazione della sicurezza, dell'incolumità personale e sociale che il corpo armato è chiamato a garantire. E infatti, subito la ripresa si sposta all'interno dei locali perquisiti, mostrando frequentemente ogni parte

⁶ Si sono consultati per l'ultima volta i canali in data 9 aprile 2021; non si può dunque escludere che successivamente siano stati caricati video diversi. Si riporteranno dunque in nota le date dei video a cui si fa riferimento.

Polizia di Stato; per il 2021: 31 marzo, 30 marzo, 17 marzo, 16 marzo, 23 febbraio, 17 febbraio, 16 febbraio, 10 febbraio, 26 gennaio, 12 gennaio.

Arma dei Carabinieri; per il 2021: 30 marzo, 25 marzo, 23 marzo, 11 marzo, 9 marzo, 2 febbraio, 27 gennaio, 19 febbraio, 18 gennaio, 13 gennaio.

dell'immobile. Si potrebbe affermare che, in mancanza di un consenso da parte del proprietario, la pubblicazione di queste immagini possa ledere il diritto alla riservatezza individuale. Riguardo ciò, la sentenza n. 27613/2019 della Cassazione si esprime in questi termini: “il diritto alla riservatezza si configura come specificazione del diritto alla intimità privata, inteso come esigenza dell'uomo al godimento pieno ed esclusivo dell'intimità della persona e delle proprie azioni, laddove il bene che il soggetto intende tutelare non si trova al di fuori di lui ma inerisce alla persona medesima nella sua individualità fisica o esigenza morale e sociale”. Si potrebbe argomentare che una trasmissione indiscriminata da parte di forze dell'ordine o televisione di immagini proprie dell'intimità personale, quale la camera da letto o il bagno, sia un'intrusione arbitraria; e, anche se verosimilmente non rappresenta una violazione, è una pratica, per così dire più ampiamente culturale, che non si addice a delle istituzioni propriamente liberali e garantiste. Talvolta il video è intermezzato da spezzoni di intercettazioni ambientali o telefoniche; indubbiamente tese a dimostrare allo spettatore la rilevanza, la caratura criminale dell'arrestato, del fermato. Si deve dunque notare che questa pratica implichi – o, almeno, configuri la possibilità – che nel pubblico si crei un'anticipazione del giudizio di colpevolezza. E non solo le intercettazioni possono generare questo effetto; i titoli stessi dei video, utilizzando ampollose espressioni come “[duro colpo inferto al clan](#)”, “[chiuso il cerchio su omicidio di mafia](#)”, “[carabinieri smantellano organizzazione mafiosa](#)”, denotano lo stesso meccanismo anticipatorio, quasi come un arresto compiuto equivalesse ad una sentenza definitiva, non contemplando la possibilità che un giudice terzo ridimensioni gli indizi investigativi raccolti. Si nota però – con sollievo per lo Stato di diritto – come nel campione di video analizzato, ogni riferimento all'identità personale, sia degli arrestati che degli arrestanti, venga omesso: i volti sono stati in ogni caso oscurati, come le targhe delle automobili, e il più delle volte la voce viene camuffata, alterata. I video si chiudono tendenzialmente con l'immagine della refurtiva, della merce, delle armi, del denaro o della droga (o una loro combinazione) stese su di un tavolo.

Si potrebbe dunque azzardare un'ipotesi: seppur nei casi analizzati si evidenzia una aderenza al dettato normativo, l'impressione che si può ricavare da una visione attenta è che – data la spersonalizzazione e la collettivizzazione del corpo – essi adempiano esclusivamente ad un'esigenza di pubblicizzazione e promozione delle forze dell'ordine.

Ed è la stessa immagine finale del video a sublimare il proposito: sono le armi e la droga sopra un tavolo a sentenziare che l'ordine leso è ristabilito, il crimine – inteso come generale fonte di disordine – sgominato, le forze dell'ordine – garanti ultimi, attori principali dell'opera – presenti, sempre pronte ad intervenire.

Quanto alle domande di ricerca che ci si pone, la risposta appare chiara: al netto di eventuali violazioni del diritto alla intimità privata, la comunicazione video degli arresti rispetta in gran parte i diritti dei fermati. Sulle modalità comunicative si è già detto: i toni sono spesso magniloquenti, le dimostrazioni di forza imperiose – e si potrebbe affermare eccessive – e si può notare un sottotesto d'infallibilità di giudizio, di anticipazione di colpevolezza. Si nota comunque una discrepanza nell'intitolazione dei video: intestazioni più pompose – come quelle citate in precedenza – inquadrano maggiormente i video dell'Arma dei Carabinieri; mentre la Polizia di Stato tende ad usare titoli più neutri, affiancando esclusivamente il numero di arresti alla ragione per cui lo stesso arresto avveniva.

2. Comunicati e conferenze stampa

Il passaggio successivo all'arresto è talvolta l'emissione di un comunicato e l'indizione di una conferenza stampa. Nei casi di maggior rilievo, ovvero nei casi che coinvolgono molti indagati e che, proprio per questo, richiamano maggior attenzione sociale, la diffusione del comunicato e la conferenza avvengono frequentemente.

Utilizzando lo schema precedentemente adottato, si è deciso di analizzare il contenuto testuale degli ultimi dieci comunicati stampa – riconducibili ad arresti per crimini legati allo spaccio di droga o a reati mafiosi – della [Polizia di Stato](#)⁷ e dell'[Arma dei Carabinieri](#)⁸. Ci si concentrerà su due aspetti: l'utilizzo del tempo verbale nella presentazione delle ragioni dell'arresto, ossia il condizionale; l'utilizzo di iperboli nel descrivere il reato per cui si è proceduto all'arresto.

Soffermarsi sull'utilizzo del condizionale nel presentare il teorema investigativo potrebbe apparire un vezzo analitico; ma essendo suddetto tempo verbale espressione di modalità, ovvero indicando un'ipotesi, è ragionevole sostenere che deve essere usato per indicare una situazione che ha luogo solo se soddisfatta una determinata condizione. Un esempio potrebbe essere: nel caso in cui l'impianto accusatorio reggesse nel corso del processo, allora gli arrestati avrebbero commesso i fatti a loro imputati. Al contrario, utilizzando un tempo verbale differente si vogliono indicare situazioni non condizionate da incertezze.

Si è dunque proceduto a compiere questo genere di analisi, ossia categorizzare i vari tempi verbali utilizzati nella redazione dei comunicati stampa. È necessario sottolineare come non tutti siano impiegati per descrivere le operazioni e i fatti di cui sono accusati i fermati; ma l'introduzione del comunicato è solitamente breve, lasciando molto spazio al fatto concreto, al racconto degli avvenimenti e delle tesi d'accusa. In questo ambito, non si nota una significativa differenza stilistica tra le due forze dell'ordine: la Polizia di Stato ha utilizzato 368 verbi nei comunicati analizzati, di cui solamente 2 al modo condizionale (0,5%). L'Arma dei Carabinieri ha utilizzato 376 verbi, di cui 6 al condizionale (1,6%).

Si può dunque ragionevolmente affermare che anche nella comunicazione scritta analizzata si verifichi - come si vedrà - quel fenomeno anticipatorio di condanna di cui si è detto in precedenza.

Si è passato in seguito ad una ricognizione e ad una valutazione dei toni del linguaggio impiegato.

Un passo preliminare è il riconoscimento dei termini maggiormente presenti nei comunicati. Per far questo, si è deciso di ricorrere al metodo dell'analisi del linguaggio peculiare. Per far ciò, è necessario disporre dei lessici di frequenza, ossia una particolare risorsa tesa a costruire e rappresentare il linguaggio comune di una determinata comunità. In queste liste – composte da milioni di espressioni linguistiche derivate dalle più svariate fonti (stampa, linguaggio parlato, letteratura, ecc.) – a ogni parola è associata una frequenza, utile a indicare l'uso atteso di ogni parola nella comunità linguistica a cui il lessico è riferito. Procedendo dunque ad un confronto tra il lessico del testo in esame (in questo caso il complesso dei comunicati stampa) con quello del lessico di frequenza della comunità generale è possibile ricavare una lista di parole sovra-rappresentate; che, in definitiva, corrispondono al linguaggio peculiare del testo stesso (si vedano le figure 1 e 2).

⁷ 24, 23, 17, 17, 16, 15, 10, 9, 4, 2 febbraio 2021.

⁸ 6, 3, 1, 1° aprile, 24, 23, 22, 20, 10 marzo, 20 febbraio 2021.

Nel nostro caso, questo genere di analisi risulta poco significativa, dacché si è scelto il tema in anticipo – la droga e la criminalità organizzata di stampo mafioso. Ma appare comunque interessante introdurre questo genere di tecnica, anche per verificare se la ragione dell’arresto è evidenziata apertamente nel comunicato stampa.

Passando ad una illustrazione dei toni, si è scelto di ricorrere a qualche locuzione esemplare. Particolarmente agiografiche paiono rappresentazioni come: “L’impeccabile direzione dell’Autorità Giudiziaria della Procura Distrettuale Antimafia di Bari però, supportata da un diuturno, intensissimo e proficuo coordinamento “real time” di molti reparti dei Carabinieri attraverso il quale è stato possibile realizzare una massiccia, penetrante e qualificata manovra info-investigativa, ha consentito di contenere le azioni di fuoco dei clan che si combattevano”. In altre occasioni dei comunicati assumono toni romanzeschi, come “Alle prime luci dell’alba di oggi”, “A fare da teatro a questa maxi operazione, il popoloso quartiere” oppure la descrizione dell’atto di una cessione di stupefacenti come “routine divenuta quasi la celebrazione di un rito”. Talvolta i comunicati concedono l’“onore delle armi” agli arrestati, tratteggiando un’organizzazione come “Un sistema perfettamente oleato e organizzato per eludere i controlli delle forze dell’ordine” oppure riconoscendo agli indagati “gli abili tentativi di eludere i controlli”; ogni sforzo in tal senso comunque, si capisce, non sufficiente per non “finire in manette”. Talvolta il linguaggio propriamente istituzionale viene soppiantato in pieno dalla ricostruzione giornalistica: è il caso di espressioni come “Un quadro tanto inquietante quanto chiaro” oppure “L’aspetto più allarmante doveva ancora tuttavia emergere”.

Si nota comunque una leggera differenza nei comunicati analizzati tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Dal punto di vista stilistico, i [carabinieri](#) utilizzano ripetutamente svolazzi retorici, mentre alcuni comunicati della polizia paiono più asciutti e, nel momento in cui diviene necessario utilizzare termini gergali o ricercati al fine di una migliore comprensione del discorso, vengono riportati tra virgolette. Dal punto di vista sostanziale non si constatano discrepanze: vengono spesso riferite le generalità degli indagati, il nome o l’iniziale di esso, lo Stato (regione o provincia) di provenienza, la professione svolta (e in caso il fermato risulta disoccupato, viene sottolineato).

Sulle conferenze stampa non è stato possibile portare avanti una ricognizione organica, poiché nessun portale ufficiale le ordina con un qualche criterio. Alcune altre piattaforme e archivi riportano conferenze rispetto a casi maggiormente mediatizzati, ma da essi non è possibile desumere alcuna regola estendibile. Ci si è dunque poggiati su rappresentazioni comuni e condivise tra gli operatori giudiziari.

Alle già descritte conferenze indette e condotte dagli uffici di Procura, si affiancano quelle autonome delle forze dell’ordine. In queste occasioni sono frequenti le violazioni al diritto all’identità degli indagati o imputati: è infatti prassi diffusa la divulgazione di nomi, età, genere, nazionalità e professione delle persone indagate (in quest’ultima si vede una linea di continuità con i comunicati stampa). Oltre ciò si proiettano sovente immagini che ritraggono i fermati in foto segnaletiche o al momento dell’arresto e della traduzione in carcere, in contrasto con la normativa vigente. A questa consuetudine non seguono usualmente provvedimenti disciplinari.

Un esempio di cattiva pratica può essere rappresentato da una conferenza stampa indetta dal comando provinciale dei carabinieri di [Padova](#). Quest’ultimo, con l’avvicinarsi della scarcerazione di otto individui detenuti per furto, ha sentito il dovere di avvertire la

popolazione a tenere “a mente le facce di questi ladri, arrestati dai carabinieri proprio perché autori di furti in abitazioni. Tornati in libertà, potrebbero riprendere le loro illecite attività. Tutti hanno dei precedenti e fissano i loro obiettivi nelle prime ore del pomeriggio per passare all’opera nelle fasce serali”. Il colonnello, con fare moralizzante, si produce poi in consigli alla collettività, ad esempio: “Non è il caso di dire a tutti quando si parte per un viaggio né dire dove si va: è chiaro che una meta di vacanza esotica o costosa induce a pensare che in quella famiglia c’è una disponibilità di denaro o beni particolarmente elevata; meglio mantenere sempre un profilo basso per non far sapere ad estranei i propri movimenti e le proprie disponibilità”.

In conclusione, si può affermare che la comunicazione istituzionale analizzata – si ripete che non si ha pretesa di generalizzabilità – rispetta solo in parte i diritti degli arrestati, violando manifestamente e apertamente il principio di presunzione di innocenza. Riguardo i toni, anche i comunicati e le conferenze si pongono in continuità con i video degli arresti; le forme utilizzate enfatizzano l’azione di repressione, sino ad apparire un’opera apologetica.

Figura 1. Analisi del linguaggio peculiare comunicati Polizia di Stato



Figura 2. Analisi del linguaggio peculiare comunicati Arma dei Carabinieri



3. Conclusioni

Lo scopo che si è data questa ultima parte era la comprensione di alcune caratteristiche della comunicazione istituzionale delle forze dell'ordine. In particolare, si è voluto capire se venissero rispettati i diritti individuali e se, nella diffusione della notizia, si utilizzassero toni neutrali e asciutti – appropriati a dei rapporti istituzionali – oppure se il testo venisse abbellito da figure retoriche e toni enfaticanti.

Attraverso queste domande di ricerca si è voluto determinare la più ampia relazione tra informazione e pubblicizzazione di alcune notizie considerate di rilevanza sociale e le istituzioni deputate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, tenendo sempre presente la necessità di un bilanciamento tra queste stesse esigenze di sicurezza e la libertà personale di ciascuno – postulata nei diritti acquisiti.

È doveroso ricordare come Parlamento Europeo e Consiglio avessero già emesso una direttiva in proposito, la 343/2016. Essa è intitolata “sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali” e agisce in un'ottica di armonizzazione degli ordinamenti europei attraverso un nucleo di norme minime comuni.

È subito specificato come la direttiva è da applicarsi in ogni fase del procedimento penale, compreso dunque l'arresto. Per quello che interessa ai fini della trattazione, ossia la comunicazione istituzionale, si stabilisce come “La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la

sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”. Si chiarisce subito cosa è da intendersi per dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche, ossia “qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato” includendo le “autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge”. Resta aperta la possibilità di divulgazione di informazioni “strettamente necessarie per motivi connessi all'indagine penale”, ma il cui ricorso “dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi”. Si stabilisce in ogni caso come le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata.

Si stabilisce dunque che le autorità pubbliche violano la direttiva se si producono in comunicazioni di qualsiasi genere che presentino l'indagato come colpevole, o che diano di esso l'impressione di colpevolezza.

Ad un primo sguardo potrebbe sembrare una duplicazione del precetto stabilito dal comma 2 dell'art. 27 Cost.; ma l'interpretazione della ratio potrebbe essere leggermente diversa. Nella direttiva si ha un riferimento esplicito alla comunicazione delle informazioni delle autorità pubbliche, ai loro doveri d'ufficio: e se per la comunicazione dell'autorità giudiziaria si poteva rifarsi alle già citate linee guida del CSM, per altre autorità pubbliche non è stata rinvenuta alcuna indicazione.

Il principio affermato sembra chiaro: qualsiasi dichiarazione pubblica dell'autorità pubblica è ammissibile solo se funzionale alle esigenze del processo o dell'indagine, ma non è legittima se è guidata dall'intento di dare una generica informazione all'opinione pubblica. Si può argomentare che ciò sia dovuto dal fatto che il diritto all'informazione è già assicurato dalla pubblicità, qualora prevista, degli atti giudiziari.

Affinché le prescrizioni non restino lettera morta, le istituzioni europee indicano agli Stati membri l'opportunità dell'adozione delle misure necessarie al raggiungimento dello scopo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le “autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media”.

Suddetta direttiva è stata oggetto di aspro dibattito – e continuo rinvio – nelle commissioni parlamentari competenti. Di recente è stata approvata una legge delega al governo per la ricezione della stessa.

Ciò è stato indubbiamente sentito come un passo in avanti. [Alcuni commentatori](#) però avvertono come la direttiva in sé enuncia una serie di principi, destinati a rimanere una solenne aspirazione o una mera speranza nel caso in cui non avvenisse l'immissione di essi in un decreto legislativo, che dovrà fissare sia il precetto normativo che l'apparato sanzionatorio.

E se si prendessero ad esempio i casi simili già normati, si vedrebbe come le sanzioni associate siano notoriamente inefficaci e inapplicabili.

Dati questi precetti normativi, è doveroso sottolineare come la realtà si distacchi enormemente da essi. La quasi totalità dei casi analizzati – che siano essi video, conferenze o comunicati stampa – presenta gli indagati dandone un'anticipazione di colpevolezza. Le informazioni vengono veicolate senza una particolare esigenza investigativa, ma con un intento che si potrebbe definire apologetico.